1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 luglio 1986 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

Il giorno 11 luglio 1986 verrà pubblicato un fascicolo supplementare della 1ª Serie speciale

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZA 25 giugno 1986, n. 165. — **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Artt. 1, 14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49: Lavoro - interventi a sostegno delle cooperative - finalità - ricorso della regione Trentino-Alto Adige - competenza normativa primaria della regione in materia (art. 4, n. 9 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - Illegittimità costituzionale parziale.**

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge 27 febbraio 1985, n. 49: Lavoro - interventi a sostegno delle cooperative - finalità - ricorso delle province di Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 3, terzo comma, 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - Operatività della legge impugnata nel territorio delle province - Non fondatezza della questione . . . . . Pag. 3

SENTENZA 25 giugno 1986, n. 166. — **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Provincia di Bolzano - Legge provinciale riapprovata il 26 giugno 1985: Lavoro - sviluppo della cooperazione - ricorso dello Stato - invasione della competenza riservata in materia alla regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - Illegittimità costituzionale** . . . . . » 9

SENTENZA 25 giugno 1986, n. 167. — **Artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 3, d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33); 12, sesto comma, del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (conv. nella legge 26 settembre 1981, n. 537); 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; 4, quarto comma, del d.-l. 12 novembre 1983, n. 463 (conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638); 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730: Previdenza e assistenza - prestazioni sanitarie - contributi imposti ai liberi professionisti - criteri (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 Cost.) - finalità ed attuazione graduale della riforma sull'assistenza sanitaria - razionalità del riordino del sistema contributivo - non fondatezza della questione.**

Art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: Previdenza e assistenza - prestazioni sanitarie - procedure di contribuzione adottate con provvedimento dell'esecutivo (art. 23 Cost.) - non fondatezza della questione.

Art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638): Previdenza e assistenza - prestazioni sanitarie - contributi imposti ai liberi professionisti - ipotesi di ulteriori contribuzioni dovute ad altro titolo - ritenuta discriminazione nei confronti dei professionisti iscritti in albi o elenchi (artt. 3, 53, 101, 104 Cost.) - prelievi riferiti ad attività non omogenee - razionalità - individuazione dei contribuenti attraverso albi ed elenchi - non arbitrarietà - non interferenza nella sfera del potere giudiziario - non fondatezza della questione . . . . . Pag. 11

SENTENZA 25 giugno 1986, n. 168. — **Art. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Università - ruolo dei ricercatori universitari - inquadramento a domanda di alcune categorie di borsisti - criteri (artt. 3 e 97 Cost.) - discrezionalità legislativa - inammissibilità della questione** » 25

SENTENZA 25 giugno 1986, n. 169. — **Art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175): Avvocato e procuratore - trattamento di quiescenza - decesso dell'iscritto alla Cassa di previdenza - diritto dei superstiti alla pensione indiretta - condizioni - iscrizione del professionista da data anteriore al quarantesimo anno di età (artt. 3 e 38 Cost.) - discrezionalità legislativa - giustificazione - Non fondatezza della questione.**

Art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6: Ingegneri ed architetti - pensionati non iscritti alla relativa Cassa anteriormente al quarantesimo anno di età - trattamento di riversibilità del coniuge superstite - esclusione - irrazionalità (artt. 3 e 38 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale . . . . . » 27

SENTENZA 25 giugno 1986, n. 170. — **Art. 10 del r.d. 7 febbraio 1926, n. 426: Contratti agrari - domanda di affrancazione di prestazioni perpetue - condizioni per la proponibilità (artt. 3, 24 e 113 Cost.) - oneri processuali - razionalità - non fondatezza della questione** . . . . . » 31

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA del pretore di Senigallia del 14 febbraio 1985 (Reg. ord. n. 260/1986). — **Art. 21, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689: Circolazione stradale - autoveicolo privo della carta di circolazione - regolarizzazione successiva all'infrazione - obbligatorietà della confisca (art. 3 Cost.)** . . . Pag. 34

ORDINANZA del tribunale di Lucera del 16 gennaio 1986 (Reg. ord. n. 265/1986). — **Artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - reati commessi entro il 1° ottobre 1983 - sanatoria delle opere abusive mediante oblazione - esclusione della sanatoria per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale (art. 3 Cost.)** . . . . . » 35

ORDINANZA del pretore di Cavalese del 20 ottobre 1983 (Reg. ord. n. 267/1986). — **Art. 1, n. 6, della legge prov. Trento 27 dicembre 1982, n. 31: Provincia di Trento - sicurezza pubblica - affittacamere - inapplicabilità degli obblighi previsti dal testo unico di pubblica sicurezza per gli esercizi costituiti da un numero di stanze inferiori a otto (art. 3 Cost.)** . . . . . » 35

ORDINANZA del pretore di Aosta del 10 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 275/1986). — **Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299; art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (art. 3 Cost.)** . . . . . » 37

ORDINANZE (due) della commissione tributaria di primo grado di Biella del 9 ottobre 1985 (Reg. ordinanze nn. 276-277/1986). — **Art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599: Imposta locale sui redditi - redditi derivanti dalla attività di agente di commercio - assoggettamento alla imposta pur essendo un reddito derivante da lavoro autonomo (artt. 3 e 53 Cost.)** . . . . . » 38

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 165

Sentenza 25 *giugno* 1986

(Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Artt. 1, 14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49: Lavoro - interventi a sostegno delle cooperative - finalità - ricorso della regione Trentino-Alto Adige - competenza normativa primaria della regione in materia (art. 4, n. 9 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - Illegittimità costituzionale parziale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge 27 febbraio 1985, n. 49: Lavoro - interventi a sostegno delle cooperative - finalità - ricorso delle province di Trento e Bolzano in riferimento agli articoli 3, terzo comma, 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - Operatività della legge impugnata nel territorio delle province - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), promossi con ricorsi dei presidenti delle province autonome di Bolzano e di Trento e del presidente della regione Trentino-Alto Adige, notificati il 4 aprile 1985, depositati in cancelleria il 10 ed il 12 aprile successivi, ed iscritti ai nn. 17, 18 e 19 del registro ricorsi 1985;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Sergio Pannunzio per le province di Bolzano e di Trento e Fabio Lorenzoni per la regione Trentino-Alto Adige e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento e la regione autonoma Trentino-Alto Adige, con tre ricorsi in data 4 aprile 1985, hanno proposto distinte impugnazioni contro la legge 27 febbraio 1985, n. 49 (« Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione »), in quanto invasiva di proprie competenze statutariamente garantite.

La provincia autonoma di Bolzano ha concluso per la dichiarazione di illeggittimità costituzionale della legge nel suo complesso, compreso il titolo primo, se ed in quanto applicabile anche al territorio di quella provincia, ovvero, se e in quanto il titolo primo non sia applicabile, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. da 14 a 20 della suddetta legge, per violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e con l'art. 5 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

La provincia autonoma di Trento ha chiesto che la legge n. 49/1985 venga dichiarata costituzionalmente illeggittima nel suo complesso e, in particolare, che tale sia dichiarato l'art. 19, primo e terzo comma, per violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 dello statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670/1972 e dell'art. 5 del d.P.R. di attuazione 31 luglio 1978, n. 1017.

La regione Trentino-Alto Adige ha chiesto che ne siano dichiarati illegittimi gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 per violazione dell'art. 4, punto 9, dello statuto e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, con cui sono state dettate le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di cooperazione.

2. — Nel ricorso della provincia autonoma di Bolzano si espone che la legge n. 49/1985 detta due normative distinte: la prima, contenuta nel titolo primo, che disciplina il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la seconda, contenuta nel titolo secondo, che istituisce e regola il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La prima disciplina consiste in una normativa dettagliata dei finanziamenti a favore della cooperazione per interventi inerenti ai settori della industria, del commercio e del turismo, attuati tramite imprese gestite in forma cooperativa.

La seconda disciplina — applicabile, per espressi riferimenti, alla provincia di Bolzano — regola dettagliatamente, attraverso una pluralità di prescrizioni contenute negli artt. da 14 a 19, le modalità di intervento per l'incremento della produzione industriale, ai fini della salvaguardia dei livelli di occupazione delle imprese industriali gestite in forma cooperativa. Essa violerebbe:

a) il titolo secondo, gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, e 16 dello statuto speciale poiché viene ad invadere una materia di competenza legislativa ed amministrativa della provincia ricorrente (« incremento della produzione industriale ») nella quale essa ha emanato una specifica normativa che viene ad essere sovvertita dalla legge statale;

b) il titolo secondo e in particolare l'art. 19, secondo e terzo comma, della legge impugnata violerebbe lo statuto speciale perché, nell'attribuire alla provincia ricorrente un ruolo meramente consultivo ed istruttorio, la espropriano sotto questo profilo, della potestà legislativa ed amministrativa nella materia della industria e dell'incremento dell'occupazione, ad essa spettante;

c) il titolo secondo e, in particolare, l'art. 19, primo comma, violerebbero gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, 15 e 78 dello statuto speciale, poiché l'art. 19, primo comma, prevede un potere del C.I.P.I. con riferimento all'indirizzo e coordinamento di interessi di livello locale che restano estranei a qualsiasi esigenza di carattere nazionale; inoltre, tali interventi statali si traducono in un dettagliato complesso di prescrizioni (artt. 14-18) che interferiscono su molteplici aspetti locali della materia dell'incremento della produzione industriale, così da ledere la sfera di competenza provinciale;

d) il titolo secondo e l'art. 20 della legge impugnata violerebbero gli artt. 3, terzo comma, 15 e 78 dello statuto, in quanto il « Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione » viene finanziato con disponibilità prelevate dal Fondo, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sul quale alle province di Trento e di Bolzano è riservata una quota degli stanziamenti (art. 29 della legge citata), determinata ai sensi dell'art. 15 dello statuto e dell'art. 5 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017. Pertanto, lo Stato non avrebbe potuto impiegare il nuovo fondo anche per il territorio provinciale, ma avrebbe dovuto assegnare alla provincia una quota del relativo stanziamento (90 miliardi) in base al parametro (popolazione-territorio) indicato dall'art. 78 dello statuto.

Qualora le disposizioni del titolo primo si dovessero ritenere applicabili nei confronti della provincia di Bolzano, si denunciano anche in relazione alle norme contenute in detto titolo;

e) la violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 16 dello statuto speciale, per invasione della competenza legislativa ed amministrativa della provincia ricorrente, in quanto le dettagliate disposizioni ivi contenute lederebbero la sfera di competenza provinciale in tema di turismo e industria alberghiera, di commercio e di incremento della produzione industriale;

f) la violazione degli artt. 3, terzo comma; 15 e 78 dello statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) in quanto il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 1 è finanziato alla stessa stregua del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; sussisterebbeero, dunque, gli stessi motivi d'illegittimità costituzionale dedotti a proposito del finanziamento di esso.

3. — La provincia autonoma di Trento ha formulato identiche doglianze.

La regione Trentino-Alto Adige, a sua volta, ha dedotto la violazione dell'art. 4, punto 9, dello statuto speciale — che le attribuisce competenza primaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative — da parte degli artt. 1-13, 14, 17, 20 e 23 della legge n. 49/1985, i quali contrasterebbero anche con gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 472/1975, con cui sono state adottate le norme di attuazione in materia di cooperazione.

4. — Davanti a questa Corte si è costituito il Ppresidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, le questioni relative al titolo primo della legge sarebbero infondate, innanzitutto perché la competenza delle province nelle materie « turismo e industrie alberghiere », « commercio e incremento dela produzione industriale » comporta solo che le stesse possano regolare, entro i limiti della competenza statale in materia di credito, l'accesso al credito dei soggetti che operano

nei relativi settori economici (come si argomenta dall'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalla sentenza 17 luglio 1975, n. 221 di questa Corte). Viceversa, nella regione Trentino-Alto Adige, il cui statuto prevede che spetti alla stessa regione una materia definita come « sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative », non potrebbe ritenersi di competenza delle due province, bensì della regione, il dettare discipline che abbiano come destinatari le cooperative in quanto tali, a prescindere dal settore economico in cui operano.

Per quel che concerne le violazioni, dedotte dalle province, degli artt. 15 e 78 dello statuto, poiché le norme impugnate prevedono un intervallo non esclusivamente finalizzato all'incremento di attività industriali, da un lato l'art. 15 dello statuto non sarebbe applicabile, e dall'altro si sarebbe in un ambito estraneo al campo di applicazione dell'art. 78.

Riguardo al ricorso della regione, questa, in quanto competente a promuovere lo sviluppo delle imprese cooperative operanti sul proprio territorio, potrebbe dettare norme che ne agevolino il ricorso al credito, ma ciò non escluderebbe che lo Stato, nell'esercizio del credito, che è funzione sua propria, possa configurare una forma di intervento finanziario a sostegno dell'economia, attraverso concessione di crediti ad imprese cooperative. Del resto la possibilità di una duplice disciplina, che tragga la sua legittimità da diverse clausole attributive di competenza, è alla base della normativa in tema di coordinamento tra agevolazioni creditizie previste da leggi statali e regionali (art. 16 della legge 2 maggio 1976, n. 902).

Quanto alla disciplina prevista nelle altre norme impugnate, inserite nel secondo titolo della legge, si sostiene che essa riguarda misure di sostegno all'occupazione, volte cioè non ad incrementare la produzione industriale, quanto ad evitare lo stato di disoccupazione ponendo a disposizione dei lavoratori mezzi per continuare la produzione in situazioni in cui può persistere un'economicità dell'impresa, se gestita in forma cooperativa e non capitalistica. Si tratterebbe, pertanto, d'una disciplina di sostegno all'occupazione ed all'economia nell'interesse generale del Paese, che il legislatore statale è competente ad emanare in base all'art. 4 dello statuto e che prevale sia sulla competenza regionale in materia di sviluppo della cooperazione sia su quelle provinciali in materia di commercio ed incremento della produzione industriale.

Non sarebbero quindi fondate le rimanenti censure rivolte al sistema della legge dalla regione e dalle due province, tenuto anche conto:

a) che la partecipazione consultiva delle province al procedimento di erogazione dei contributi a fondo perduto consente di attuare un coordinamento tra l'interesse nazionale espresso dalla normativa in esame e gli interessi che sono alla base delle competenze provinciali in materia di commercio e di incremento della produzione industriale;

b) che il potere attribuito al C.I.P.I. dal primo comma dell'art. 19 della legge n. 49/1985 ha come scopo di coordinare questa agevolazione con quelle già esistenti e dunque non di limitare l'ambito di operatività delle altre, ma di quest'ultima;

c) la riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge alle disponibilità esistenti sul Fondo, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, corrisponde all'entità degli stanziamenti previsti (rispettivamente per 100 ed 80 miliardi) dagli artt. 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, citati dallo stesso art. 20. Con queste disposizioni la dotazione del fondo era stata incrementata per interventi « ... a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro ... costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi », ma poiché questi stanziamenti non erano stati impegnati, la loro destinazione al nuovo fondo non trovava alcun ostacolo nell'art. 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, destinato ad operare in relazione alla consistenza del fondo quale la legge dello Stato in concreto determina, potendola perciò variare.

Considerato in diritto

5. — I ricorsi indicati in epigrafe possono riunirsi per essere decisi congiuntamente, considerate la stretta analogia e la concessione delle censure con essi dedotte.

6. — Ai fini di stabilire l'oggetto e i limiti di incidenza della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella sfera delle competenze degli enti ricorrenti, occorre precisare in via preliminare il contenuto e gli effetti della normativa con essa posta.

Già la enunciazione del titolo primo (istituzioni e funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) è significativa nell'indicarne l'operatività nel settore della cooperazione, confermata dal complesso normativo e dalle singole norme che fanno leva sull'impiego delle cooperative per realizzare progetti volti a incrementare la produttività e l'occupazione.

Del pari riferita alla materia della cooperazione è la disciplina contenuta nel titolo secondo (istituzioni e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione), benché tale riferimento non sia reso evidente dalla enunciazione dell'epigrafe.

La normativa regola, infatti, il contenuto e le modalità del sostegno ad interventi di « particolari » cooperative, qualificate da propri requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 1: la costituzione degli organismi da parte di lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni oppure appartenenti a imprese in via di ristrutturazione o di conversione, sottoposte a procedure concorsuali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle attività o per riduzione di personale.

Il compito affidato a queste cooperative è diretto ad elidere o ad attenuare le conseguenze della situazione precaria delle imprese, alle quali appartengono i lavoratori (che ne sono soci), attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende o di singoli rami di azienda o gruppi di beni, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive (cfr. lett. *b*), primo comma, art. 14).

E' riconosciuto alle cooperative diritto di prelazione nell'acquisto di queste aziende (art. 14, n. 2), mentre sono determinati l'ammontare della quota di conferimento del socio lavoratore e le modalità di versamento di essa (art. 15) e, in deroga alla normativa vigente, è prescritto che al capitale delle cooperative possono partecipare società finanziarie, anch'esse a struttura mutualistica (art. 16).

7. — Questi essendo i tratti essenziali della disciplina del titolo secondo della legge n. 49/1985, il suo contenuto — valutato alla stregua anche di quello del titolo primo — appare caratterizzato dalla definizione dei compiti, attribuiti alla cooperazione alla scopo di perseguire il potenziamento dell'attività produttiva, dei mezzi per realizzare l'incremento o il mantenimento dei livelli di occupazione.

Questa funzione (di emergenza) della cooperazione è posta in rilievo nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 1522 presentato il 4 aprile 1984 (IX Legislatura, Camera dei deputati, atti parlamentari, p. 1-3); da esso affiora il fine del provvedimento, inteso a dare « sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale cooperativa », attraverso appropriati incentivi finanziari, per superare le remore « di un sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate risposte alle particolari esigenze e alle funzioni della impresa cooperativa », nonostante la « proclamata opportunità di favorire la cooperazione (art. 45 della Costituzione) ».

Il complesso degli elementi descritti pone in luce il particolare contributo che la legge n. 49/1985 affida alle cooperative, rafforzandone e qualificandone la struttura e agevolandone l'azione soprattutto con il più facile accesso al credito.

Oggetto della legge è, in definitiva, l'impulso strutturale e funzionale impresso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza.

Dall'oggetto della normativa, così individuato, deriva la fondatezza della censura, dedotta nel ricorso della regione, di illegittimità costituzionale della legge n. 49/1985 per contrasto con l'art. 4, n. 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Tale articolo è stato invocato a fondamento della censura congiuntamente con la dedotta violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472 (Norme per l'attuazione dell'anzidetto statuto in materia di svilupppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative).

L'art. 4, n. 9, attribuisce alla potestà normativa primaria della regione autonoma Trentino-Alto Adige la materia dello « sviluppo della cooperazione » e della « vigilanza sulle cooperative ». Tale attribuzione è definita e precisata in tutta la sua ampiezza dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 472/1975. Il primo di questi articoli individua nella regione l'ente al quale, nell'ambito del suo territorio, sono conferite « le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cooperazione, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale ». L'art. 2 devolve alla regione « fra l'altro » la competenza ad « assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo ».

8. — Alla stregua del criterio della identificazione dell'ambito delle materie, oggetto della competenza normativa regionale, in base al contenuto proprio di essse ed alla conseguente stretta inerenza delle misure adottabili dalla regione (cfr. Corte costituzionale 7 giugno 1962, n. 46), appare chiaro che appartiene alla competenza primaria della regione Trentino-Alto Adige regolare la « promozione e lo sviluppo della cooperazione » (art. 4, n. 9, dello statuto; art. 2 del d.P.R. n. 472/1975 citato).

La forza del riferimento non è attenuata dal precetto dell'art. 1, n. 2, lett. *b*), della legge n. 49/1985, secondo il quale i finanziamenti del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione hanno per destinatarie cooperative iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione, soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, conferma che la vigilanza sugli enti cooperativi spetta alla regione (artt. 1 e 3), la quale provvede alla tenuta del registro di tali enti e notifica al Mnistero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni, al fine dell'aggiornamento dello schedario generale. Ed è il registro regionale che sostituisce ad ogni effetto quello prefettizio (art. 4).

Né l'impostazione della legge n. 49/1985, né i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, dimensione che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato (cfr. sentenza n. 356 del 21 dicembre 1985).

Si è già osservato (cfr. n. 6) che l'unico momento di rilevanza nazionale rinvenibile nella legge è dato dalla facoltà delle associazioni nazionali, riconosciute dal Ministero del lavoro, di partecipare alle cooperative di produzione e lavoro previste dall'art. 14 (cfr. art. 16, n. 2) attraverso la costituzione di società finanziarie; momento che non può valere a qualificare in senso nazionale la funzione cooperativistica, dato il carattere eventuale e limitato di tale partecipazione, che, oltre tutto, non può superare il venti per cento del capitale appartenente alle cooperative stesse (cfr. atr. 16 citato).

9. — E' priva di fondamento l'osservazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il quale la competenza regionale in materia di sviluppo della cooperazione non escluderebbe l'intervento dello Stato per quanto attiene alla difesa del risparmio e al controllo del credito, che è funzione sua propria — deve intendersi — anche nel momento normativo.

E' preliminarmente da rilevare che in altro contestuale ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio (r. ric. n. 28/1985) nei confronti della provincia di Bolzano, discusso nella stessa data di quelli qui riuniti, lo stesso Presidente del Consiglio ha sostenuto che la materia che interessa rientra nella competenza della regione Trentino-Alto Adige.

Comunque, in linea generale è da osservare che nell'economia della legge il momento creditizio non si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato (cfr. sentenza 9 luglio 1956, n. 16, di questa Corte).

Nella legge n. 49/1985 le misure creditizie non assumono né valore né dimensioni, atte a qualificare la normativa implicata, bensì esplicano il ruolo limitato e strumentale di attuazione delle concrete misure a sostegno delle attività cooperativistiche nei sensi già rilevati.

E' fondata, quindi, la censura d'illegittimità costituzionale degli artt. 1-13, 14, 17, 20 e 23 della legge n. 49/1985, poiché sussiste la violazione della competenza normativa primaria della regione Trentito-Alto Adige.

10. — Non sono fondati, invece, i ricorsi proposti contro la legge n. 49/1985 dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

E' da affermare preliminarmente — risolvendo in senso positivo il dubbio prospettato dalle ricorrenti — che la normativa del titolo primo della legge è operante nel territorio di entrambe le province.

L'efficacia territoriale di atti normativi, che emanino da enti (come le province) a dimensioni circoscritte, opera come limite spaziale di tale competenza normativa. Riguardo alle fonti normative statali è il territorio nazionale che designa l'ambito naturale della loro efficacia, in quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogatorie ne circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al quale esse sono astrattamente riferibili.

In mancanza di deroghe, non appare corretta la formulazione dubitativa, che, come nel presente giudizio, non infrequentemente è proposta avanti questa Corte circa la possibile (o eventuale) applicazione di leggi dello Stato soltanto a determinate parti del suo territorio, con esclusione di altre, ad ordinamento caratterizzato da particolare autonomia.

Né è fondato l'argomento specifico tratto, a sostegno della tesi territorialmente limitativa, dall'art. 19, n. 1, poiché tale norma, che fa espressa menzione delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha carattere procedimentale ed attuativo, giustificato da ragioni di coordinamento, attesi i vari momenti di interferenza tra le diverse agevolazioni imputabili allo Stato, alla regione ed alle predette province autonome.

Connesso con tale competenza è anche l'intervento di queste province in talune fasi dell'attività di finanziamento (cfr. art. 19, n. 3); ma siffatti specifici riferimenti, per la particolare loro ragione, confermano che — in mancanza di apposite clausole limitative — tutta la normativa della legge è operante nel territorio delle province sopra indicate.

11. — Le considerazioni già svolte con riferimento all'oggetto, ai destinatari e al funzionamento della normativa consentono di affermare che essa non invade la sfera della competenza delle province, in materia di « incremento della produzione industriale » (violando gli artt. 3, terzo comma, 9, nn. 3 e 8, 16 dello statuto speciale).

E' da escludere, poi, che la rilevata applicabilità alle province autonome di Trento e di Bolzano comporti la illegittimità del titolo primo della legge per violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20, 9, nn. 3, 8; 16 dello statuto speciale, in quanto lesivo della competenza provinciale in materia di turismo, di industria alberghiera e di commercio.

Le osservazioni svolte circa l'oggetto della legge escludono anche che le ora ricordate materie di competenza provinciale si pongano, nella economia della legge stessa, come elemento qualificante. Esse individuano soltanto momenti e attribuzioni strumentali rispetto al contenuto cooperativistico della normativa, in quanto toccano settori nei quali l'attività delle cooperative è destinata ad esplicarsi.

E ciò spiega anche l'attribuzione dei compiti « consultivi e istruttori » alle province autonome nell'avvio e nella valutazione delle iniziative (art. 19, n. 3).

12. — L'affermata competenza della regione (cfr. n. 8) esclude la fondatezza dei profili di violazione dell'art. 3, terzo comma, 9, n. 8, 15 e 78 dello statuto speciale ad opera dell'art. 19, primo comma, n. 1, della legge n. 49/1985.

Non è, poi, fondata la censura, secondo la quale il C.I.P.I. agirebbe come organo di indirizzo e di coordinamento di interessi locali, poiché questa autorità determina e coordina, con apposite direttive, le modalità di attuazione della legge, avuto riferimento ai diversi soggetti pubblici, nazionali e locali, e privati interessati.

13. — Quanto, infine, alla violazione degli artt. 3, terzo comma, 15 e 78 dello statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017), merita adesione l'argomento addotto dal Presidente del Consiglio.

La riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge n. 49/1985 alle disponibilità esistenti sul Fondo, previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, corrisponde agli stanziamenti di 180 miliardi complessivi, di cui agli artt. 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamati dallo stesso art. 20.

La destinazione di questi fondi concerneva interventi « a favore di imprese cooperative di produzione e di lavoro costituite dai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi ».

La riserva alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota di tali fondi, determinata in base alle norme, di cui si assume la violazione, presupporrebbe il mancato esercizio da parte dello Stato del potere di variazione, ma, trattandosi di stanziamenti che — secondo l'affermazione del Presidente del Consiglio — non erano stati impegnati, era pienamente legittima, nel rispetto dei procedimenti prescritti, la nuova destinazione, che, oltre tutto, perseguiva finalità identiche a quella originaria.

P. Q. M.

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 *della legge* 27 *febbraio* 1985, *n.* 49 (*Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione*) *nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige;*

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 27 *febbraio* 1985, *n.* 49, *predetta, in riferimento agli artt.* 3, *terzo comma,* 8, *n.* 20, 9, *nn.* 3 *e* 8; 15; 16 *e* 78 *del d.P.R.* 31 *agosto* 1972, *n.* 670 (*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*) *e dell'art.* 5 *del d.P.R.* 31 *luglio* 1978, *n.* 1017 (*Norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati*) *sollevate dalle province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0638

N. 166

Sentenza 25 *giugno* 1986

(Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Provincia di Bolzano - Legge provinciale riapprovata il 26 giugno 1985: Lavoro - sviluppo della cooperazione - ricorso dello Stato - invasione della competenza riservata in materia alla regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - Illegittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - professor Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata dal consiglio regionale il 26 giugno 1985 (interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 13 luglio 1985, depositato in cancelleria il 22 successivo, ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1985;

Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Sergio Pannunzio per la provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato al presidente della giunta provinciale di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della provincia di Bolzano riapprovata dal consiglio regionale il 26 giugno 1985 (interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione) riguardante la erogazione di mutui a cooperative attraverso un Fondo di rotazione, istituito presso l'amministrazione provinciale.

Nel ricorso il Presidente del Consiglio lamenta il contrasto di tale legge con gli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, perché, disponendo in materia di cooperazione, esula nel suo complesso dalle competenze attribuite dallo statuto della provincia. La materia « sviluppo della cooperazione » infatti, è di competenza della regione (art. 4, n. 9, dello statuto e art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472) e non della provincia.

2. — La provincia di Bolzano si è costituita chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

Nelle note depositate essa osserva che la legge impugnata istituisce presso l'amministrazione provinciale un fondo di rotazione per gli interventi a salvaguardia e/o incremento dei livelli di occupazione, mediante l'erogazione di mutui a cooperative per l'attuazione di progetti relativi all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore della industria, dell'artigianato e dei servizi. Nell'ambito delle previsioni di tale legge, non rientrano tutte le cooperative, ma solo quelle appartenenti ai settori della produzione e lavoro e dei servizi che associno lavoratori in cassa integrazione o disoccupati e si propongano di salvaguardare l'occupazione. Attraverso il fondo, inoltre, la legge mira a sviluppare l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Dal suo complesso, quindi — secondo la provincia — si evincerebbe che trattasi di materia che rientra sotto più profili nell'ambito della sua competenza legislativa e precisamente in forza dell'art. 10 dello statuto, in quanto viene a dettare norme che integrano la disciplina statale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro; in base al dettato dell'art. 4 dello statuto, in quanto si traduce nella predisposizione di strumenti di assistenza pubblica a favore dei disoccupati e dei cassintegrati; con riferimento alle competenze provinciali in tema di artigianato (art. 8, n. 9, dello statuto); di commercio (art. 9, n. 3, dello statuto) e di incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8, dello statuto), poiché ha per scopo anche l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore della industria, dell'artigianato e dei servizi.

Secondo la provincia sarebbe ininfluente il fatto che la legge si rivolga alle cooperative individuandole come destinatarie dei finanziamenti, giacché tale individuazione è avvenuta nell'ambito di una normativa che non mirava né a disciplinare la cooperazione né ad incentivarla, bensì mirava e mira ai diversi fini di salvaguardare i livelli di occupazione e di incentivare l'artigianato, il commercio e l'industria. Cosicché, trattandosi di una disciplina relativa a settori economici di competenza della provincia, non può discostarsi ad essa la libertà di individuare, in tale ambito, nel modo che ritiene più opportuno, i destinatari dei benefici stessi.

Considerato in diritto

Questa Corte, in accoglimento di un ricorso della regione Trentino-Alto Adige, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (« Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dell'occupazione »), per violazione dell'art. 4, n. 9, dello statuto di quella regione, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472 (Norme di attuazione di detto statuto in materia di sviluppo della cooperazione). Questa normativa attribuisce alla regione Trentino-Alto Adige potestà legislativa primaria in materia di cooperazione: la delimitazione di tale materia è stata fondata dalla citata sentenza su criteri, desunti dallo statuto regionale e specificati dalle relative norme di attuazione, sì che ne risulta adeguatamente precisato il suo ambito di operatività.

La Corte ha inoltre statuito che non incidono sulla titolarità, sul contenuto e sull'esercizio della anzidetta potestà normativa le attribuzioni previste da quella legge in materia creditizia, poiché, trattandosi soltanto di interventi strumentali di sostegno, essi non comportano la salvaguardia di esigenze unitarie, a dimensione nazionale, per la tutela del risparmio e la difesa del credito, sulle quali si fonda la legittimazione dell'intervento dello Stato.

Né da essa viene violata la potestà normativa delle province autonome di Bolzano e di Trento nelle materie di « incremento della produzione industriale », di turismo e di industria alberghiera nonché di commercio: sono, queste, infatti, competenze connesse e strumentali rispetto alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e ne segnano i settori di intervento con l'individuazione degli ambiti produttivi ora indicati. Si tratta, quindi, di connessione operativa, che non tocca il contenuto e la conseguente pertinenza regionale delle attribuzioni.

Sulla base dei medesimi princìpi il ricorso del Presidente del Consiglio deve pertanto dichiararsi fondato, avendo la provincia autonoma di Bolzano — con la legge impugnata — legiferato in materia di sviluppo della cooperazione, riservata alla competenza della regione, dall'art. 4, n. 9, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come dedotto tra i motivi d'impugnazione dello Stato (ancorché il ricorso menzioni, nel suo preambolo, tra le norme di riferimento, i soli artt. 8, 9 e 10 dello statuto).

L'accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano, riapprovata dal consiglio nella seduta del 26 giugno 1985, « recante interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione ».

P. Q. M.

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della provincia di Bolzano riapprovata dal consiglio provinciale nella seduta del 26 giugno 1985 (interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupazione).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 25 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0639

N. 167

Sentenza 25 *giugno* 1986

(Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986)

Artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 3, d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33); 12, sesto comma, del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (conv. nella legge 26 settembre 1981, n. 537); 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; 4, quarto comma, del d.-l. 12 novembre 1983, n. 463 (conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638); 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730: Previdenza e assistenza - prestazioni sanitarie - contributi imposti ai liberi professionisti - criteri (articoli 3, 32, 35, 38, 53 e 97 Cost.) - finalità ed attuazione graduale della riforma sull'assistenza sanitaria - razionalità del riordino del sistema contributivo - non fondatezza della questione.

Art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: Previdenza e assistenza - prestazioni sanitarie - procedure di contribuzione adottate con provvedimento dell'esecutivo (art. 23 Cost.) - non fondatezza della questione.

Art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638): Previdenza e assistenza - prestazioni sanitarie - contributi imposti ai liberi professionisti - ipotesi di ulteriori contribuzioni dovute ad altro titolo - ritenuta discriminazione nei confronti dei professionisti iscritti in albi o elenchi (artt. 3, 53, 101 e 104 Cost.) - prelievi riferiti ad attività non omogenee - razionalità - individuazione dei contribuenti attraverso albi ed elenchi - non arbitrarietà - non interferenza nella sfera del potere giudiziario - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - professor Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); dell'art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale); del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti); dell'art. 12 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537 (contenimento della spesa previdenziale e adeguamento dei contributi); dell'art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982); dell'art. 8 del d.-l. 10 gennaio 1983, n. 2; dell'art. 4, quarto comma, e dell'art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1983 dal pretore di Piacenza, il 15 luglio 1983 dal pretore di Biella, il 17 novembre 1983 dal pretore di Cosenza, il 27 settembre 1983 dal pretore di Busto Arsizio, il 28 novembre 1983 dal pretore di Pisa (n. 13 ordinanze), il 7 dicembre 1983 dal pretore di Ferrara, il 27 dicembre 1983 dal pretore di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal pretore di Roma, il 24 dicembre 1983 dal pretore di La Spezia, il 13 gennaio 1984 dal pretore di Roma, il 13 gennaio 1984 dal pretore di Pistoia, il 30 novembre 1983 dal pretore di Alessandria, il 28 dicembre 1983 dal pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal tribunale di La Spezia, il 21 dicembre 1983 dal pretore di Milano, il 20 febbraio 1984 dal pretore di Roma, il 1° marzo 1984 dal pretore di Forlì (n. 4 ordinanze), il 18 gennaio 1984 dal pretore di La Spezia, il 21 marzo 1984 dal pretore di Sondrio, l'8 marzo 1984 dal pretore di Pisa, il 16 marzo 1984 dal pretore di Pisa, il 5 aprile 1984 dal pretore di Roma, il 17 gennaio 1984 dal pretore di Brescia, il 23 febbraio 1984 dal pretore di Milano, il 23 maggio 1984 dal pretore di Acqui Terme, il 16 febbraio 1984 dal pretore di Milano, il 23 marzo 1984 dal pretore di Bari, il 7 giugno 1984 dal pretore di Sanremo, il 30 maggio 1984 dal pretore di Modena, il 21 dicembre 1983 dal pretore di Milano, il 19 maggio 1984 dal pretore di Imperia, il 21 giugno 1984 dal pretore di Crema, il 27 giugno 1984 dal pretore di Brescia, il 17 aprile 1984 dal pretore di Bari, il 26 ottobre 1984 dal tribunale di Pinerolo, il 7 maggio 1984 dal tribunale di Firenze, il 6 novembre 1984 dal pretore di Modena, il 6 novembre 1984 dal pretore di Parma, il 27 settembre 1984 dal pretore di Brescia, il 5 ottobre 1984 dal pretore di Brescia, l'8 ottobre 1984 dal pretore di Brescia (n. 2 ordinanze), l'8 novembre 1984 dal pretore di Roma, il 17 novembre 1984 dal pretore di Modena, il 6 novembre 1984 dal pretore di Modena, il 22 novembre 1984 dal tribunale di Torino (n. 2 ordinanze), il 20 dicembre 1984 dal pretore di Bari, il 10 gennaio 1985 dal pretore di Tortona, il 29 novembre 1984 dal pretore di Brescia, il 5 dicembre 1984 dal pretore

di Brescia, l'11 gennaio 1985 dal pretore di Brescia, il 9 novembre 1984 dal pretore di Milano, il 27 febbraio 1985 dal tribunale di Torino, il 5 dicembre 1984 dal tribunale di Piacenza, l'11 marzo 1985 dal pretore di Roma, il 3 maggio 1985 dal pretore di S. Maria Capua Vetere, il 20 aprile 1985 dal pretore di Modena, il 4 aprile 1985 dal pretore di Modena, iscritte rispettivamente ai nn. 751, 846 1071, 1073 del registro ordinanze 1983, ai nn. 34-42, 64-67, 152, 194, 195, 236, 244, 250, 265, 317, 383, 394, 402, 458-461, 462, 506, 792, 793, 813, 902, 911, 959, 977, 986, 1000, 1047, 1081, 1120, 1142, 1154, 1243, 1326, 1348, 1370 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 13, 27, 44-46, 53, 73, 74, 118, 119, 124, 163, 189, 190, 191, 200, 254, 290, 312, 340, 445, 446 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 46, 67, 141, 102, 204, 218, 231, 238, 252, 259, 266, 280, 287, 266, 335 dell'anno 1984, nn. 7-*bis*, 13-*bis*, 19-*bis*, 34-*bis*, 32-*bis*, 42-*bis*, 25-*bis*, 53-*bis*, 56-*bis*, 59-*bis*, 71-*bis*, 119-*bis*, 107-*bis*, 137-*bis*, 97-*bis*, 131-*bis*, 145-*bis*, 149-*bis*, 161-*bis*, 167-*bis*, 202-*bis*, 208-*bis*, 232-*bis*, 244-*bis*, 291-*bis* dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Austrua Francesco ed altri, dell'I.N.P.S., di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri, di Bastianini Marino ed altri, di Greco Adolfo ed altri, di Poli Vittorio ed altri, di Gaudenzi Paolo ed altri, di Distefano Mario ed altri, di Cavazzuti Francesco ed altri, di Orestano Salvatore ed altri, di Bergamini Giuseppe ed altri, di Nari Emilio ed altri, di Venturati Pietro, di La Pera Giorgio ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca per Austrua Francesco ed altri, Giuseppe Guarino e Franco Gaetano Scoca per Lupinacci Martino, Greco Adolfo, Poli Vittorio, Distefano Mario ed altri, Luigi Papi per Lauro Renato ed altri, Valerio Onida per Bastianini Marino ed altri, Luigi Rostello per Gaudenzi Paolo ed altri, Gustavo Vignocchi, Luigi Rastello e Fabio Roversi Monaco per Cavazzuti Francesco ed altri, Salvatore Orestano e Alessandro Pace per Orestano Salvatore ed altri, Roberto Gianolio per Bergamini Giuseppe ed altri, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con 74 ordinanze sollevate da diversi pretori in funzione di giudici del lavoro e, in sede di appello, da qualche tribunale è stata impugnata sotto vari profili di illegittimità costituzionale la normativa, susseguitasi nel tempo (dal 1980 al 1984), relativa alla disciplina della contribuzione di malattia concernente i liberi professionisti (notai, avvocati, medici, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, psicologi, ecc.).

Le controversie nelle quali le ordinanze sono state emesse risultano promosse da liberi professionisti, avanti alla magistratura del lavoro, al fine di contestare le somme richieste dall'I.N.P.S. a titolo di contributi sociali di malattia.

Quanto alle norme oggetto di impugnazioni ed ai parametri costituzionali invocati da parte dei singoli giudici va in particolare precisato che:

1) con ordinanza (n. 751/1983 r.o.) emessa il 20 maggio 1983 dal pretore di Piacenza sono stati impugnati gli artt. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 12, sesto comma, del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (conv. con modif. in legge 26 settembre 1981, n. 537) e 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

2) con ordinanza (n. 846/1983 r.o.) emessa il 15 luglio 1983 dal pretore di Biella sono stati impugnati gli artt. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. con modif. in legge 29 febbraio 1980, n. 33), 12 del d.-l. n. 402/1981, 14, quarto comma, della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

3) con ordinanza (n. 1071/1983 r.o.) emessa il 17 novembre 1983 dal pretore di Cosenza sono stati impugnati gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14, quarto comma, della legge n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

4) con ordinanza (n. 1073/1983 r.o.) emessa il 27 settembre 1983 dal pretore di Busto Arsizio sono stati impugnati gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14, quarto comma, della legge n. 81 (*recte* n. 181) del 1982 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

5-17) con tredici ordinanze (nn. 34-42 e 64-67 reg. ord. 1984) emesse il 28 novembre 1983 dal pretore di Pisa sono stati impugnati: l'art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (che ha convertito con modificazioni il d.-l. 12 settembre 1983, n. 463), in riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, della Costituzione; e gli artt. 57, primo e secondo comma, della legge n. 833/1978 e 14 della legge n. 181/1982 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

18) con ordinanza (n. 152/1984 r.o.) emessa il 7 dicembre 1982 dal pretore di Ferrara sono stati impugnati gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 76 della legge n. 833/1978 nonché il d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, gli artt. 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 4, quarto comma, del d.-l. n. 464 (*recte* n. 463) del 1983 con riferimento agli artt. 3, 32, 38, 53 della Costituzione;

19) con ordinanza (n. 194/1984 r.o.) emessa il 27 dicembre 1983 dal pretore di Vicenza sono stati impugnati gli artt. 57 della legge n. 833/1978, 12, sesto comma, del d.-l. n. 402/1981, 14, quarto comma, della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;

20) con ordinanza (n. 195/1984 r.o.) emessa il 9 gennaio 1984 dal pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 14 del d.-l. n. 463/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

21) con ordinanza (n. 236/1984 r.o.) emessa il 24 dicembre 1983 dal pretore di La Spezia è stato impugnato l'art. 14 della legge n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, della Costituzione;

22) con ordinanza (n. 244/1984 r.o.) emessa il 13 gennaio 1984 dal pretore di Roma è stato impugnato l'art. 14, primo e secondo comma, della legge n. 638/1983 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

23) con ordinanza (n. 250/1984 r.o.) emessa il 13 gennaio 1984 dal pretore di Pistoia sono stati impugnati gli artt. 3, primo comma, lett. *b*), del d.-l. n. 663/1979, 14, primo comma, del d.-l. n. 463/1983 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

24) con ordinanza (n. 265/1984 r.o.) emessa il 30 novembre 1983 dal pretore di Alessandria sono stati impugnati gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14, quarto comma, della legge n. 81 (*recte* n. 181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

25) con ordinanza (n. 317/1984 r.o.) emessa il 28 dicembre 1983 dal pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

26) con ordinanza (n. 383/1984 r.o.) emessa il 6 febbraio 1984 dal tribunale di La Spezia è stato impugnato « l'art. 14 della legge n. 638/1983 con riferimento agli artt. 76 della legge n. 833/1978 e d.-l. numero 663/1979 art. 3 e all'art. 3 della Costituzione »;

27) con ordinanza (n. 394/1984 r.o.) emessa il 21 dicembre 1983 dal pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14, primo e quarto comma, della legge n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53 della Costituzione, nonché l'art. 57 della legge n. 833/1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;

28) con ordinanza (n. 402/1984 r.o.) emessa il 20 febbraio 1984 dal pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 14 del d.-l. n. 463/1983 e 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

29-32) con quattro ordinanze (nn. 458, 459, 460, 461 reg. ord. 1984) emesse il 1° marzo 1984 dal pretore di Forlì sono stati impugnati gli artt. 1 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982 e 33 della legge n. 730/1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;

33) con ordinanza (n. 462/1984 r.o.) emessa il 18 gennaio 1984 dal pretore di La Spezia è stato impugnato l'art. 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 3, 53, 101, secondo comma, della Costituzione;

34) con ordinanza (n. 506/1984 r.o.) emessa il 21 marzo 1984 dal pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

35-36) con due ordinanze (nn. 792 e 793 reg. ord. 1084) emesse l'8 e il 16 marzo 1984 dal pretore di Pisa gli artt. 14 della legge n. 638/1983, 57, primo e secondo comma, della legge n. 833/1978, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, della Costituzione;

37) con ordinanza (n. 813/1984 r.o.) emessa il 5 aprile 1984 dal pretore di Roma gli artt. 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 14 del d.-l. n. 463/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

38) con ordinanza (n. 902/1984 r.o.) emessa il 17 gennaio 1984 dal pretore di Brescia, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 1 e 2 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

39) con ordinanza (n. 911/1984 r.o.) emessa il 23 febbraio 1984 dal pretore di Milano, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

40) con ordinanza (n. 959/1984 r.o.) emessa il 23 maggio 1984 dal pretore di Acqui Terme, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

41) con ordinanza (n. 977/1984 r.o.) emessa il 16 febbraio 1984 dal pretore di Milano gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 14 della legge n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché l'articolo 57 della legge n. 833/1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;

42) con ordinanza (n. 986/84 r.o.) emessa il 23 marzo 1984 dal pretore di Bari, l'art. 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 3, 53, 101 della Costituzione, nonché gli artt. 57 della legge n. 833/1978 e 14 della legge n. 181-1982, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

43) con ordinanza (n. 1000/1984 r.o.) emessa il 7 giugno 1984 dal pretore di Sanremo, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 81 (*recte* 181) del 1982, 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

44) con ordinanza (n. 1047/1984 r.o.) emessa il 30 maggio 1984 dal pretore di Modena, l'art. 14 del d.-l. n. 463/1983 con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

45) con ordinanza (n. 1081/1984 r.o.) emessa il 21 dicembre 1983 dal pretore di Milano, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 57 della legge n. 833/1978, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

46) con ordinanza (n. 1120/1984 r.o.) emessa il 19 maggio 1984 dal pretore di Imperia, gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 538/1980, 14 della legge n. 638/1983, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

47) con ordinanza (n. 1142/1984) emessa il 21 giugno 1984 dal pretore di Crema, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e l'art. 57 della legge n. 833/1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;

48) con ordinanza (n. 1154/1984 r.o.) emessa il 27 giugno 1984 dal pretore di Brescia, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 1 e 2 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

49) con ordinanza (n. 1243/1984 r.o.) emessa il 17 aprile 1984 dal pretore di Bari l'art. 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

50) con ordinanza (n. 1326/1984 r.o.) emessa il 26 ottobre 1984 dal tribunale di Pinerolo, il d.P.R. n. 538/1980, con riferimento a gli artt. 3 e 76 della Costituzione, gli artt. 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

51) con ordinanza (n. 1348/1984 r.o.) emessa il 7 maggio 1984 dal tribunale di Firenze, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

52) con ordinanza (n. 1370/1984 r.o.) emessa il 6 novembre 1984 dal pretore di Modena, l'art. 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

53) con ordinanza (n. 13/1985 r.o.) emessa il 6 novembre 1984 dal pretore di Parma, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 1 del d.P.R. n. 538/1980, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché l'art. 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101 della Costituzione;

54) con ordinanza (n. 27/1985 r.o.) emessa il 27 settembre 1984 dal pretore di Brescia, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 14 della legge n. 638/1983, 1 e 2 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

55-56) con due ordinanze (n. 44/1985 r.o. e 45/1985 r.o.) emesse l'8 ottobre 1984 dal pretore di Brescia, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nonché l'art. 57 della legge n. 833/1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;

57) con ordinanza (n. 46/1985 r.o.) emessa l'8 ottobre 1984 dal pretore di Brescia, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 14 della legge n. 638/1983, 1 e 2 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

58) con ordinanza (n. 53/1985 r.o.) emessa l'8 novembre 1984 dal pretore di Roma, gli artt. 14 della legge n. 638/1983, 33 della legge n. 730/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

59) con ordinanza (n. 73/1985 r.o.) emessa il 17 novembre 1984 dal pretore di Modena, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 3 (*recte* 14) del d.-l. n. 463/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

60) con ordinanza (n. 74/1985 r.o.) emessa il 6 novembre 1984 dal pretore di Modena, l'art. 14 del d.-l. n. 463/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

61) con ordinanza (n. 118/1985 r.o.) emessa il 22 novembre 1984 dal tribunale di Torino, gli artt. 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 dela legge n. 181/1982, 14 del d.-l. n. 463/1983, 33 della legge n. 730/1983, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

62) con ordinanza (n. 119/1985 r.o.) emessa il 22 novembre 1984 dal tribunale di Torino, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

63) con ordinanza (n. 124/1985 r.o.) emessa il 5 aprile 1984 dal pretore di Bari, l'art. 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

64) con ordinanza (n. 163/1985 r.o.) emessa il 20 gennaio 1985 dal pretore di Tortona, gli artt. 1 del d.P.R. n. 538/1980, 2 (*recte* 12) del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 33 della legge n. 730/1983, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 della Costituzione;

65) con ordinanza (n. 189/1985 r.o.) emessa il 29 novembre 1984 dal pretore di Brescia, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 14 della legge n. 638/1983, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

66-67) con due ordinanze (nn. 190 e 191/1985 r.o.), emesse il 5 dicembre 1984 e l'11 gennaio 1985 dal pretore di Brescia, gli artt. 3 del d.-l. n. 663-1979, 14 della legge n. 638/1983, 1 e 2 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

68) con ordinanza (n. 200/85 r.o.) emessa il 9 novembre 1984 dal pretore di Milano, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 33 della legge n. 730/1983, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

69) con ordinanza (n. 254/1985 r.o.) emessa il 27 febbraio 1985 dal tribunale di Torino, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 14 del d.-l. n. 463/1983, 33 della legge n. 730/1983, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

70) con ordinanza (n. 290/1985 r.o.) emessa il 5 dicembre 1984 dal tribunale di Piacenza, l'art. 14 della legge n. 638/1983, con riferimento agli artt. 53 e 104 della Costituzione, nonché l'art. 3 del d.-l. numero 663/1979 « e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

71) con ordinanza (n. 312/1985 r.o.) emessa l'11 marzo 1984 dal pretore di Roma, gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 638/1983, 33 della legge n. 730/1983, 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione;

72) con ordinanza (n. 340/1985 r.o.) emessa il 3 maggio 1985 dal pretore di Santa Maria Capua Vetere, gli artt. 3 del d.-l. n. 663/1979, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

73) con ordinanza (n. 445/1985 r.o.) emessa il 20 aprile 1985 dal pretore di Modena, gli artt. 1 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 della legge n. 181/1982, 14 del d.-l. n. 463/1983, con riferimento agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione;

74) con ordinanza (n. 446/1985 r.o.) emessa il 4 aprile 1985 dal pretore di Modena, gli artt. 1 del d.P.R. n. 538/1980, 12 del d.-l. n. 402/1981, 14 del d.-l. n. 463/1983, 33 della legge n. 730/1983, con riferimento agli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione.

2.*a*. — La maggior parte dei giudici remittenti (ordinanze nn. 846/1983, 1073/1983, 195/1984, 265/1984, 317/1984, 394/1984, 402/1984, 458/1984, 459/1984, 460/1984, 461/1984, 506/1984, 902/1984, 911/1984, 959/1984, 977/1984, 1000/1984, 1081/1984, 1120/1984, 1142/1984, 1154/1984, 1243/1984, 1348/1984, 1326/1984, 27/1985, 44/1985, 45/1985, 46/1985, 53/1985, 119/1985, 163/1985, 189/1985, 190/1985, 191/1985, 200/1985, 254/1985, 445/1985, 446/1985) ha in particolare censurato la suddetta normativa nella parte in cui prevede, relativamente alla contribuzione dovuta per gli anni 1980-84, più alte (quindi più onerose) aliquote contributive a carico dei liberi professionisti rispetto a quelle stabilite per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) ed anche (v. in particolare ordinanze nn. 46/1985, 254/1985, 190/1985, 191/1985, 200/1985, 189/1985) rispetto a quelle fissate per i coltivatori diretti.

Il raffronto è stato altresì posto con le aliquote determinate per i lavoratori dipendenti (ordinanza numero 152/1984, per la quale peraltro questi ultimi sarebbero « più penalizzati », e ord. n. 1348/1984 r.o.) e con quelle, si assume meno gravose, o comunque fondate su diversi criteri, fissate per i c.d. cittadini non mutuati (ordinanze nn. 1071/1983, 34-42/1984, 64-67/1984, 194/1984, 394/1984, 445/1985, 446/1985 e 986/1984 nonché n. 1142/1984 r.o.).

Oltre al principio di eguaglianza, che si assume violato godendo i cittadini di identiche prestazioni sanitarie a fronte di aliquote contributive differenziate, in svariate ordinanze è stato posto in rilievo, sul presupposto della natura fiscale o parafiscale dei contributi sociali di malattia, anche il contrasto con l'art. 53 della Costituzione, data la diversa incidenza del contributo (da commisurarsi al reddito dichiarato ai fini Irpef) su « una stessa misura di reddito » prodotto.

« Tale sistema di contribuzione, che con il passare degli anni ha sempre accentuato il carico gravante sulle varie categorie e la diversità di imposizione tra queste » mancherebbe « di coerenza, che incide sulla imparzialità e sul buon andamento della amministrazione (art. 97 della Costituzione) » (v. ordinanze numeri 458/1984, 460/1984, 461/1984 ed anche 445/1985, 446/1985).

2.*b*. — Molte ordinanze (nn. 846/1983, 1071/1983, 1073/1983, 34-42 del 1984, 64-67 del 1984, 195/1984, 265/1984, 317/1984, 394/1984, 402/1984, 458/1984, 459/1984, 460/1984, 461/1984, 902/1984, 911/1984, 977/1984, 1081/1984, 1142/1984, 1154/1984, 1326/1984, 27/1985, 44/1985, 45/1985, 46/1985, 53/1985, 119/1985, 163/1985, 189/1985, 190/1985, 191/1985, 200/1985, 254/1985, 340/1985) hanno denunciato la suddetta normativa anche nella parte in cui determina in modo differenziato, tra le varie categorie di cittadini, il contributo dovuto in misura (o quota) fissa, per contrasto con gli artt. 3 e (quasi tutte le ordinanze) 53 della Costituzione.

La violazione delle norme costituzionali deriverebbe dal fatto che tale quota fissa, assunta più onerosa per i liberi professionisti rispetto ad artigiani e commercianti ed anche (ordinanze n. 200/1985) rispetto ai coltivatori diretti, è da corrispondersi in ogni caso, indipendentemente dall'entità del reddito, per il solo fatto della iscrizione all'albo. Tale quota fissa, proprio in quanto svincolata dal reddito, si porrebbe quindi in contrasto con il principio della commisurazione delle imposte alla capacità contributiva di ciascun cittadino.

Inoltre « la transitorietà e provvisorietà dell'attuale regime in attesa di una totale fiscalizzazione dell'onere sociale » non giustificherebbe la violazione del principio di uguaglianza che « non può essere derogato neppure in via provvisoria » (ordinanza n. 200/1985).

2.*c*. — Parte delle ordinanze (nn. 751/1983, 34-42 del 1984, 64-67 del 1984, 194/1984, 317/1984, 383/1984, 394/1984, 458/1984, 461/1984, 902/1984, 911/1984, 986/1984, 1081/1984, 1154/1984, 1326/1984, 27/1985, 44/1985, 45/1985, 118/1985, 163/1985, 190/1985, 191/1985, 200/1985, 254/1985, 290/1985) contesta il sistema contributivo (sempre in relazione alla posizione dei liberi professionisti) con specifico riferimento alle norme che prevedono (fino al d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, che li ha soppressi) differenti massimali di reddito su cui calcolare le quote contributive percentuali, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Ingiustificato sarebbe il più alto massimale previsto per i liberi professionisti rispetto a quello fissato per artigiani ed esercenti attività commerciali; irrazionale altresì sarebbe la soppressione di tale massimale, che viceversa rimarrebbe in vigore solo per alcune categorie di cittadini: coltivatori diretti (v. ord. n. 200/1985 r.o.), cittadini non iscritti ad alcuna forma di assistenza di cui all'art. 63 della legge n. 833/1978 (v. ordinanze nn. 751/1983, 1071/1983, 34-42 del 1984, 64-67 del 1984, 194/1984, 394/1984, 254/1985, 290/1985 r.o.) e (ordinanze n. 27/1985 r.o.) « lavoratori autonomi e financo per i redditi di puro capitale per i quali ultimi il Ministero della sanità con decreto del 25 maggio 1983 ha sancito che il contribuente non può superare il massimo di L. 2.500.000 »: il reddito da lavoro (dipendente ed autonomo), in contrasto con la Costituzione che lo tutela, verrebbe, quindi, ad essere interamente assoggettato a contribuzione a differenza del reddito da capitale.

Le assunte irrazionalità violerebbero anche i principi che si desumono dagli artt. 32, 35, 38 della Costituzione.

2.*d.* — Come è descritto *sub* 1, molti pretori hanno impugnato anche le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (aventi per oggetto ugualmente aliquote contributive, quote fisse e massimali). Tuttavia, in altre ordinanze (nn. 846/1983, 195/1984, 265/1984, 317/1984, 394/1984, 959/1984, 977/1984, 1081/1984, 1142/1984, 44/1985, 45/1985, 340/1985) ne è stata espressamente esclusa la natura di atto avente forza di legge e quindi omessa la denuncia. Così anche il pretore di Milano (ordinanza n. 200/1985) che comunque ha rilevato come il contenuto del d.P.R. n. 538/1980 sia stato fatto proprio dalla legislazione successiva.

Con le ordinanze nn. 394/1984, 977/1984, 1081/1984, 1142/1984, 44/1985, 45/1985, sul presupposto della natura amministrativa del citato decreto presidenziale, si è ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale « affidando al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità ed i tempi di questa partecipazione, non fisserebbe alcun criterio direttivo — sul presupposto che criteri del genere debbono essere determinati dalla prevista legge di approvazione del piano sanitario nazionale, mai emanata — violando, così, la regola della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione che pur contemplando una riserva relativa, esige che siano dalla legge determinati, quanto meno, gli elementi essenziali della prestazione imposta »; violandosi altresì il principio di uguaglianza, in quanto resterebbero consentite, sia pure in via transitoria, misure di contribuzione più gravose per i liberi professionisti, anche perché (ordinanze nn. 792/1984, 793/1984, 986/1984) ingiustamente svincolate dal riferimento alle « variazioni previste nel costo medio *pro capite* dell'anno precedente », riferimento invece previsto dall'art. 63 della legge n. 833/1978 per i cittadini c.d. non mutuati (anche ordinanze n. 751/1983, 34-42 del 1984; 64-67 del 1984, 394/1984).

Sul diverso avviso che il d.P.R. n. 583/1980 « va considerato come un decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica in forza della delega prevista dall'art. 57, secondo comma, della legge n. 833/'78 (come si desume anche dal disposto dell'art. 79 della legge n. 833/1978 circa le modalità di esercizio delle deleghe legislative e dalla premessa stessa del d.P.R. n. 538/1980, nonché dal fatto che la materia dei contributi obbligatori era in precedenza regolata da atti aventi forza di legge) », il tribunale di Pinerolo (ordinanza n. 1326/1984) ha sospettato di illegittimità costituzionale il d.P.R. n. 538/1980 in relazione all'art. 76 della Costituzione in quanto « la sua emanazione è avvenuta senza che fossero stati stabiliti i criteri di carattere generale previsti dall'art. 53, lett. *f*), della legge n. 833/1978 che dovevano costituire l'indispensabile presupposto per l'emanazione dei decreti delegati circa la determinazione dei contributi a carico degli assicurati ».

3. — Alcune ordinanze, emesse in giudizi promossi da liberi professionisti che prestano anche attività di lavoro dipendente o che comunque godono di pensione, hanno sollevato altre questioni di legittimità costituzionale specificamente in relazione alla norma di cui all'art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638). Sotto un primo profilo viene rilevato un contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui la norma, imponendo una duplice contribuzione (l'una sul reddito di lavoro dipendente o di pensione e l'altra sul reddito derivante dalla attività professionale (determinerebbe, a fronte di un'unica identica prestazione, una palese disparità di trattamento tra i liberi professionisti (svolgenti altra attività di lavoro dipendente o titolari di pensione) e tutti gli altri cittadini tenuti ad un'unica contribuzione (ordinanze nn. 34-42 del 1984, 64-67 del 1984, 195 del 1984, 792 del 1984, 793 del 1984 986 del 1984). I giudici remittenti rilevano che la questione non si porrebbe, costituendo la norma espressione di imposizione fiscale sul reddito complessivo prodotto dal contribuente (art. 53 della Costituzione), se si fosse attuato il programma di fiscalizzazione e, quindi, un finanziamento del s.s.n. senza disparità di trattamento.

L'art. 14 della legge n. 638/1983 viene considerato fonte di ingiustificata disparità di trattamento anche tra gli stessi liberi professionisti.

Palese ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché violazione dell'art. 53 della Costituzione vi sarebbe, infatti, tra la posizione dei liberi professionisti titolari di pensione (tenuti alla contribuzione) e titolari di pensione I.N.P.S. (completamente esentati dal versamento dei contributi di malattia).

4.*a.* — Altre ordinanze (ordinanze nn. 34-42 del 1984, 64-67 del 1984, 236 del 1984, 152 del 1984, 462 del 1984, 792 del 1984, 793 del 1984, 986 del 1984, 1047 del 1984, 1243 del 1984, 73 del 1985, 74 del 1985, 124 del 1985,

290 del 1985) hanno ritenuto, ancora, che l'art. 14 della legge n. 638/1983 abbia carattere solo apparentemente interpretativo ma sostanzialmente innovativo, avendo tale norma introdotto, quanto alla individuazione dei soggetti obbligati, non solo una diversa definizione, ma anche diversi presupposti.

Infatti, alla espressione di professionisti « obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico » (art. 3, lett. *b*), del d.-l. n. 663/1979) è stata sostituita la dizione di professionisti « iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'art. 2229 del c.c. ».

La natura innovativa dell'art. 14 della legge n. 638/1983 si evincerebbe con chiarezza dalla circostanza che ingegneri, dottori commercialisti, medici e avvocati, svolgenti anche attività di lavoro dipendente o titolari di pensione, in base alla disposizione contenuta nell'art. 3, lett. *b*), del d.-l. n. 663/1979 non erano tenuti (come da costante giurisprudenza) alla contribuzione di malattia (sul reddito professionale), in quanto già assoggettati sull'altro reddito di lavoro dipendente o di pensione: le rispettive Casse di previdenza infatti rendevano non obbligatoria (o addirittura non consentivano) la iscrizione a chi fosse già assistito da altra forma obbligatoria di assicurazione o di assistenza malattia.

In base alla individuazione dei soggetti obbligati contenuta nella norma di interpretazione autentica i suddetti liberi professionisti sono, invece, tenuti alla contribuzione di malattia a seguito della iscrizione al relativo albo.

Tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma e della natura fiscale dei contributi, vengono evidenziati, così, i seguenti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 638/1983:

a) violazione dell'art. 3 della Costituzione perché ha assoggettato all'obbligo del versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 i soli professionisti ivi contemplati e non tutti indistintamente gli esercenti una libera professione;

b) violazione dell'art. 53 della Costituzione perché ha imposto l'obbligo del versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale a tutti i liberi professionisti con effetto retroattivo al 1° gennaio 1983 e non invece a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 463/1983 e perciò dal 12 settembre 1983 in poi;

4.*b*. — L'art. 14 della legge n. 638/1983 viene denunciato anche in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione poiché introducendo, quale norma solo apparentemente interpretativa, nuovi presupposti per la individuazione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi sociali di malattia, realizzerebbe « una illegittima compromissione e limitazione dell'ordinario ed istituzionale potere del giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione » (ordinanze nn. 34-42 del 1984, 64-67 del 1984, 236 del 1984, 792 del 1984, 793 del 1984, nonché 462 del 1984, 986 del 1984, 13 del 1985 e, ma con riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, ordinanza n. 290/1985).

5. — Nei giudizi promossi dalle ordinanze nn. 1073 del 1983, 394 del 1984, 506 del 1984, 902 del 1984 e 1142 del 1984 si sono costituiti rispettivamente Lupinacci Martino ed altri, Bastianini Marino ed altri, Greco Adolfo ed altri, Averoldi Giulio Antonio ed altri e Distefano Mario ed altri. Oltre a ribadire le ragioni addotte dai giudici remittenti, in tali atti si è posto in rilievo la natura fiscale dei contributi sociali di malattia in quanto ragguagliati ai redditi Irpef, nonché l'ingiustificata diversità di contribuzione gravante sulle varie categorie di cittadini, diversità « non fondata su alcun indice di capacità contributiva », a danno dei liberi professionisti, che vengono palesemente discriminati a parità di livello di reddito e di prestazioni sanitarie.

Nella memoria di Bastianini Marino è stata evidenziata la violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione da parte della norma contenuta nell'art. 57, secondo comma, della legge n. 833/1978, norma che sarebbe sprovvista del tutto degli elementi fondamentali del prelievo. La non conformità al dettato costituzionale non verrebbe meno per il rinvio, contenuto nell'art. 57, alla (futura) legge di approvazione del piano sanitario ai sensi dell'art. 53, lett. *f*), della legge n. 833/1978 essendo tale rinvio « operato in maniera solo eventuale ».

Per Lauro Renato ed altri, nel relativo giudizio di cui all'ordinamento n. 244/1984 è stata depositata una memoria di costituzione con la quale viene posto l'accento sull'ingiustificata disparità di trattamento esistente tra le varie categorie di liberi professionisti.

Nei giudizi instaurati con le ordinanze n. 1047/1984 e 1370/1984 si sono costituiti Gaudenzi Paolo ed altri e Cavazzuti Francesco ed altri con identico atto difensivo nel quale, richiamando la normativa a base del sistema contributivo, viene osservato come non si sia ancora attuata la fiscalizzazione degli oneri sociali già programmata con la legge n. 833/1978.

Hanno altresì depositato memorie di costituzione Austrua Francesco ed altri (nel giudizio promosso con l'ord. n. 751/1983), Orestano Salvatore ed altri (ordinanza n. 53/1985), Bertoncelli Piero ed altri (ordinanza n. 74/1985), Venturati Piero (ordinanza n. 290/1985), La Pera Giorgio ed altri (ordinanza n. 312/1985, peraltro con atto depositato fuori termine). In tali atti difensivi le parti si associano alle ragioni esposte dai rispettivi giudici remittenti.

L'I.N.P.S. si è costituito nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 751 e 846 del 1983 con identico atto difensivo con il quale, nel chiedere la dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate, viene rilevato come « l'assistenza sociale di malattia sia basata non sul principio della corrispettività fra prestazioni e finanziamento, bensì sul concetto di mutualità ». Inoltre la diversa imposizione contributiva sarebbe giustificata dalla diversità delle categorie di cittadini poste a confronto.

Nel giudizio promosso con l'ord. n. 312/1985 r.o. del pretore di Roma, adito in sede di procedura d'urgenza *ex art.* 700 del c.p.c., si è costituito ancora l'I.N.P.S. il quale ha preliminarmente osservato che l'ordinanza di rimessione è stata impugnata per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. A motivo del ricorso, rileva l'I.N.P.S., è stata dedotta l'insussistenza del « periculum in mora », la nullità dell'ordinanza in quanto emessa « inaudita altera parte », la mancanza dei presupposti per la remissione degli atti alla Corte costituzionale (non essendovi « in corso » alcun giudizio vero e proprio).

6.*a.* — In tutti i giudizi, ad eccezione di quelli promossi con le ordinanze nn. 1071/1983, 1073/1983, 265/1984 e 312/1985 r.o., è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

In limine è prospettata l'inammissibilità delle questioni poste con talune ordinanze perché prive di motivazione, ovvero assunte con mero riferimento ad altri, diversi giudizi.

Negli atti di intervento vengono premesse, poi, le finalità della normativa oggetto di impugnazione: unificazione delle prestazioni sanitarie; obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per tutti i cittadini; adeguamento contributivo dei cittadini assistiti dai precedenti enti mutualistici; finale fiscalizzazione dei contributi. Alla luce di ciò, troverebbe giustificazione la circostanza che per l'anno 1980, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, i liberi professionisti obbligati all'iscrizione presso un istituto di assistenza malattie, così come gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, continuarono a corrispondere gli stessi precedenti importi rispettivamente dovuti.

A parere dell'Avvocatura negli anni 1981, 1982, 1983 la situazione contributiva nei professionisti *ex* mutuati e dei commercianti ed artigiani è staa identica o comunque le differenze esistenti tra i contributi dovuti dalle varie categorie sarebbero state « trascurabili », in ogni caso giustificate dalla non comparabilità nè ai fini dell'art. 3, né dell'art. 53 della Costituzione tra liberi professionisti ed imprenditori quali artigiani, commercianti o coltivatori diretti. Quanto alla diversa contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti viene posto in rilievo che all'aliquota dovuta dal lavoratore si deve aggiungere quella corrisposta direttamente dal datore di lavoro; che la contribuzione per il lavoratore dipendente è mensile e sul reddito lordo, mentre per il libero professionista è annuale, sui redditi dell'anno precedente al netto delle spese inerenti all'esercizio della professione; che quanto dovuto dal lavoratore a reddito fisso è automatico e facilmente accertabile, diversamente dal reddito del libero professionista.

Quanto agli invocati parametri di cui agli artt. 32 e 38 della Costituzione (v. ordinamento n. 152/1984), per l'avvocatura essi non sarebbero « minimamente in discorso ».

Fuori luogo inoltre (ord. n. 118/1985) è il paragone con la contribuzione dovuta dai cittadini c.d. non mutuati (art. 63 della legge n. 833/1978 e successivi decreti ministeriali) poiché per questi ultimi, i contributi dovuti (per il 1984 il 5,50%) sono più alti rispetto a quelli fissati per i liberi professionisti.

6.*b.* — Quanto alla questione della c.d. doppia contribuzione dovuta dai liberi professionisti che siano anche lavoratori dipendenti o titolari di pensione, nel senso che il contributo è dovuto due volte a fronte di un'unica prestazione, viene rilevato come in realtà sia colpito l'intero reddito, compreso quindi quello professionale che si aggiunge a quello da lavoro dipendente o da pensione, « in relazione perciò alla maggiore capacità contributiva ed in attuazione del criterio di finale fiscalizzazione posto dalla legge del 1978 ».

Data « la diversa sostanziale posizione soggettiva » è inammissibile il confronto tra i suddetti liberi professionisti già titolari di pensione e i pensionati statali (ordinamento n. 189/1985) o i pensionati dello I.N.P.S. e delle varie casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro esonerati dal versamento contributivo *ex* art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (ordinamento n. 1047/1984).

Quanto alla quota fissa, escluso il carattere di imposta essendo semplice contribuzione assicurativa (come previsto dall'art. 69 della legge n. 833/1978), essa troverebbe giustificazione essendo prevista per colpire anche quei liberi professionisti con reddito esenti dall'I.R.P.E.F.

In ogni caso tale quota fissa sarebbe uguale a quella dovuta dai lavoratori autonomi, a prescindere dalla impossibilità di confrontare le categorie (ordinamento n. 190/1985).

Poiché in alcune ordinanze è stato richiamato anche l'art. 97 della Costituzione per l'avvocatura tale parametro « è certamente estraneo alla contestazione ».

6.*c.* — In ordine alle questioni derivanti dalla asserita natura innovativa, anziché interpretativa, dello art. 14 della legge n. 638/1983 che sottoporrebbe gli interessati a tassazione retroattivamente, l'avvocatura rileva innanzitutto come non esista alcun indirizzo giurisprudenziale consolidato che abbia dichiarato i professionisti dipendenti o pensionati non soggetti a contribuzione professionale; in secondo luogo non sussisterebbe violazione dell'art. 53 della Costituzione trattandosi di contribuzioni sociali e non di imposte.

A proposito, poi, delle categorie professionali prive di albi o elenchi professionali che si assume non siano tenute alla contribuzione, l'avvocatura rileva come l'assunto sia infondato in quanto tali categorie (psicologi, psicoanalisti, assistenti sociali, arredatori, esperti in pubbliche relazioni, consulenti pubblicitari, amministratori di condomini) erano ugualmente tenute o in quanto medici specializzati o in quanto lavoratori autonomi.

6. *d.* — Ricordando che alcune ordinanze pongono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 833/1978 per contrasto con l'art. 23 della Costituzione in quanto, nell'affidare al Governo il compito di regolare l'adeguamento contributivo degli *ex* mutuati, non fisserebbe alcun criterio direttivo, l'Avvocatura rileva che l'art. 57 fa espresso riferimento al precedente art. 53 che fissa con precisione gli obiettivi dei piani sanitari nazionali la cui approvazione è riservata al Parlamento.

7. — I giudizi promossi con le prime ventisette ordinanze (v. *sub* 1) furono fissati per l'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984, a seguito della quale questa Corte chiese con l'ordinanza istruttoria n. 45 del 13 febbraio 1985, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri del tesoro, del lavoro e della sanità, ogni utile elemento di informazione circa le causali giuridiche e tecniche poste a fondamento e criterio nella determinazione dei contributi sociali di malattia dovuti dalle varie categorie di cittadini, nonché i dati relativi all'incidenza della contribuzione di malattia di ciascuna categoria sul finanziamento globale del Fondo nazionale per il periodo 1979-84.

Con atti depositati il 25 ottobre 1985 da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, i vari organi investiti dell'istruttoria risultano aver provveduto, con l'invio di note di delucidazione. Da queste sostanzialmente emerge la complessità estrema, quanto alle basi impositive per la determinazione dei contributi, con un avviato processo di conseguente razionalizzazione.

All'udienza dell'8 aprile 1986 sono state oggetto di discussione, oltre alle prime ventisette ordinanze, anche quarantasette ordinanze di rimessione (v. *sub* 1), pervenute alla Corte.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di rimessione hanno tutte per oggetto questioni identiche ovvero connesse. I giudizi relativi possono essere, perciò, riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. — Pronunciando in via d'urgenza, il pretore di Roma (ordinanza n. 312/1985) ha ravvisato che le disposizioni concernenti i « contributi obbligatori di malattia gravanti su tutti i cittadini e in ispecie sui titolari di un rapporto di lavoro » (artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; 12 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. nella legge 26 settembre 1981, n. 537; 14 della legge n. 638/1983: *recte* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638; 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887) contrasterebbero con gli artt. 3, 23, 53, 97 della Costituzione, rimettendo a questa Corte l'esame della questione.

Ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, il pretore ha contestualmente sospeso, per le parti in causa, la riscossione dei contributi.

Sicché nei limiti processuali prefissati al remittente *ex* art. 700 del cod.proc.civ., il relativo giudizio risulta definito ed è carente della rilevanza per gli ulteriori fini di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87: con conseguente declaratoria di inammissibilità.

2.2. — Il tribunale di La Spezia (ordinanza n. 383/1984), il pretore di Modena (ordinanze n. 1370/1984 e 74/1985) e il pretore di Roma (ordinanza n. 813/1984) assumono contrasto con l'art. 3 della Costituzione (i pretori di Modena e di Roma, altresì, con l'art. 53, primo comma) dell'art. 14 del già richiamato d.-l. numero 463/1983. Ma anche tali ordinanze si palesano inammissibili ai fini del presente giudizio.

L'Avvocatura generale dello Stato ha opposto, e l'eccezione va accolta giusta le risultanze, che il tribunale di La Spezia non ha motivato sulla rilevanza dell'incidente, limitandosi al meccanico deferimento processuale senza il benché minimo riferimento ai motivi della rimessione.

Quanto ai pretori di Modena e di Roma, nelle rispettive ordinanze, si sono riportati ad « osservazioni » e « considerazioni » che sarebbero contenute in altri giudizi.

3.1. — In ordine alle molteplici ordinanze sulle quali rivolgere l'esame di merito, occorre precisare anzitutto che esse hanno per oggetto la contribuzione imposta ai liberi professionisti, per le relative prestazioni sanitarie, dalle normative via via succedutesi, al riguardo, nell'arco temporale ricompreso tra il 1980 ed il 1984.

Così come sollevate, le questioni portano a doverle affrontare su di un duplice piano di riferimento e di sviluppo: si caratterizza prevalentemente l'uno per una assunta incoerenza — prospettata dai giudici *a quibus* — dell'intero sistema posto man mano in essere nel periodo considerato.

Con un secondo ordine di questioni rilevano, poi, particolari posizioni di contrasto, le quali deriverebbero comunque, secondo i relativi assunti, dalla prospettata discrasia generale.

3.2. — Il primo ordine di questioni si palesa il più cospicuo anche perché — come espresso — esso condiziona anche i termini, più specifici, della indagine ulteriore. E' giovevole, pertanto, dar cenno sintetico, subito, delle disposizioni denunciate che, nella loro successione, interessano la genesi e il conseguente fluire delle frapposte eccezioni.

Orbene, per l'art. 53, lett. *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 — istituzione del Servizio sanitario nazionale — veniva conferito al piano nazionale sanitario di stabilire per il periodo della sua durata, « di norma » (così testualmente la più recente legge 23 ottobre 1985, n. 595) triennale, le fasi per la graduale unificazione nella erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché nella correlazione, che qui specificamente interessa, del corrispondente adeguamento dei contributi.

Il successivo art. 57, secondo comma, che dischiude la serie delle disposizioni impugnate, intervenne a stabilire, richiamato l'art. 53, che alla partecipazione contributiva degli assistiti, quanto alle modalità ed ai tempi ed in funzione della soppressione delle preesistenti strutture mutualistiche, avesse a provvedersi con decreti del Presidente della Repubblica, emanandi previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con i titolari del tesoro e della sanità. Ancora, con l'art. 76 gli adempimenti di riscossione restavano affidati agli enti mutualistici (sebbene in liquidazione) per le contribuzioni riferite agli anni 1979 e precedenti; con decorrenza dal 1° gennaio 1980 all'Istituto della previdenza sociale.

3.3. — In realtà, solamente col d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, ebbe a disporsi, in punto, nella forma e con le modalità previste dall'art. 57 della legge n. 833/1978: si determinava nei confronti dei liberi professionisti — oggetto delle fattispecie in causa — una misura capitaria annua di L. 125.000, maggiorata di una quota pari al 2% del reddito professionale ed entro il limite del massimale di L. 25.000.000.

Va considerato che le questioni poste limitatamente alla denuncia dell'indicato d.P.R. n. 538/1980 assumono violazione, come si vedrà meglio in appresso in ordine alle ulteriori disposizioni impugnate, di parametri costituzionali diversi, ricomprendenti per quel che qui immediatamente interessa presunto contrasto con l'art. 76 della Costituzione: esse tutte, peraltro, difettano (nell'ambito del richiamato decreto) di ammissibilità in causa.

Come anche vari giudici *a quibus* hanno ravvisato, sottraendo *ex ante* il provvedimento al vaglio di questa Corte, ancorché il decreto medesimo sia poi richiamato nella disciplina susseguitasi (infra, 3.5), nell'atto in parola non si rinviene alcuna connotazione propria della legge delegata e soprattutto non v'è riferimento di sorta negli enunciati dell'art. 57 della legge n. 833/1978 che possa essere utilizzato al fine di riconoscervi esercizio di una potestà delegante.

Conclusivamente, il d.P.R. in parola sfugge *ex se* al sindacato in questa sede, ancorché esso venga a restare coinvolto poi, indirettamente, in altra specifica questione di legittimità costituzionale appuntata, però, sul ridetto art. 57 della legge n. 833/1978 (infra n. 6).

3.4. — In precedenza al d.P.R. n. 538/1980 erasi disposto inizialmente sulla contribuzione con la forma del decreto-legge (30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33): l'art. 3 nei confronti dei professionisti, e sempre che già iscritti ad un istituto mutualistico, aveva imposto una contribuzione a titolo provvisorio e salvo conguaglio, continuando nella misura già determinata in precedenza, per l'anno 1979, « non inferiore » comunque alle L. 125.000 annue.

3.5. — Successivamente al d.P.R. n. 538/1980 che — come qui sopra recato — aveva determinato con carattere di fissità la quota di L. 125.000, con la maggiorazione del 2% del reddito professionale e un massimale relativo di L. 25.000.000, si era provveduto:

a) con d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (art. 12) convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, a sopprimere il contemplato massimale introdotto dal d.P.R. n. 538/1980;

b) con d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (art. 4) convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a confermare per il biennio 1983-84 il contributo in misura fissa, assoggettandolo, come peraltro già previsto nel 1981 con d.P.R. n. 538/1980, all'aumento percentuale del 75%, commisurato al costo della vita e secondo i calcoli Istat;

c) con la legge finanziaria per il 1982 (26 aprile 1982, n. 181: art. 14) si elevava dal 2 al 3% la misura della maggiorazione contributiva introdotta col d.P.R. n. 538/1980;

d) con la legge finanziaria per il 1984 (27 dicembre 1983, n. 730: art. 33) veniva elevata, ulteriormente, la maggiorazione al 4% del reddito professionale.

4.1. — Secondo i giudici remittenti tutta la normativa di cui innanzi, così come introdotta e negli anni riferiti modificata, sarebbe costituzionalmente illegittima, nei confronti di come e quanto imposto contributivamente ai liberi professionisti, per la violazione variamente frapposta dei princìpi di cui agli artt. 3, primo comma; 32, 35; 38; 53; 97 della Costituzione.

4.2. — La violazione dell'art. 3 viene prospettata, sotto il profilo della disparità, per un trattamento ai liberi professionisti che si assume deteriore rispetto a quello, pur ricompreso nelle norme che si sono sopra riportate, partitamente concernente gli esercenti attività commerciali, gli artigiani, i coltivatori diretti, nonché ancora nei confronti del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti, ovvero infine — a concludere la gamma esemplificatrice della totalità degli assistiti — confrontandosi il contributo imposto ai cittadini cosiddetti non mutuati, previsto nell'art. 63 della legge n. 833/1978.

Traspare, per di più, dalle ordinanze una complessa censura, concernente l'incoerenza di fondo, che vizierebbe il sistema nella sua interezza. Ciò, secondo la varietà degli assunti, per il mutevole atteggiarsi delle disposizioni sovrariferite, che difetterebbero di razionale univocità negli orientamenti di loro premessa e nei criteri contributivi adottati. Cosicché, resterebbero incisi, per tale asserita irrazionalità globale, pure i princìpi informatori, contenuti negli artt. 32, 35 e 38 della Costituzione; nonché ancora — sotto il profilo obiettivo di una conseguente, inevitabile disorganizzazione di struttura attuativa — le garanzie di buona conduzione gestionale d'insieme (art. 97).

4.3. — Ma la questione non è fondata.

Occorre precisare subito, che è restato e rimane indimostrato in assoluto il carico oggettivo sovrabbondante per i professionisti rispetto ad altre categorie assistite e incise, perciò, dalla contribuzione. A mo' di esempio, la contribuzione per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti prevede — secondo la medesima normativa in riferimento — contributi capitari aggiuntivi per i componenti del nucleo familiare, sconosciuti alla partecipazione contributiva dei liberi professionisti.

Ma in punto, è da osservare, comunque, che la disparità di trattamento pretende, onde potersi conclamare nel sistema il supero della soglia di compatibilità, quel *tertium comparationis* in base al quale, appunto, venir dimostrata la irrazionalità: ma ciò in causa non è minimamente rinvenibile. All'incontro, si è offerto un indiscriminato approccio di generico — e perciò inconferente — riferimento all'una o all'altra delle categorie assistite, comunque e dovunque quando non addirittura in indistinto coacervo fra di esse.

Proprio a render certa la mancata dimostrazione in concreto e le conseguenze di una indimostrabilità della disparità tra puntuali, identificati soggetti (*recte*: categorie), resta esemplarmente singolare la prospettazione del pretore di Pistoia (ordinanza n. 250/1984) che assume a « miglior trattamento » quello dei liberi professionisti — altrimenti e coralmente rifiutato — nei confronti di una limitata porzione: quella dei dottori agronomi. Costoro, infatti, non soggiacenti alla contribuzione *ex* art. 57 della legge n. 833/1978 perché *ab origine* non mutuati e restando colpiti, invece, dalla contribuzione per i « non mutuati » (art. 63), respingono questa ultima.

4.4. — Tutto ciò consente di inferire come più che alla disparità *singulatim*, insussistente o quanto meno per le ragioni considerate insostenibile nel mosaico ricostruttivo, o ricostruibile, nelle svariate ordinanze, siasi inteso dai remittenti trarre, invece, una assoluta confliggenza di tutto il sistema di contribuzione col principio di eguaglianza inteso quale espressione di coerenza dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 204/1982).

Tuttavia, la descritta coerenza, non si risolve in un mero rigorismo formale di uniformità nella regolamentazione delle fattispecie. Sussistono infatti — ed è il caso che qui ricorre — situazioni che, pur ricollegandosi ad unicità di matrice e di finalità, assumono peraltro significazioni peculiari e talvolta contingenti, le quali — al di là di una apparente proliferazione alluvionale della normativa — ad un più attento esame ne rendono ostensive le intime esigenze. Ed è solo da tale esame approfondito nelle interconnessioni di convergenze ovvero di divergenze che può ricavarsi la giustificazione, in un senso o nell'altro, del richiamo alle garanzie, sotto l'ottica della coerenza, dettate dall'art. 3 (sentenze n. 3/1975 e n. 2/1978).

4.5. — A questo punto, è conferente riconsiderare come l'odierno sistema di assistenza sanitaria, introdotto con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha assunto nell'ordinamento la denominazione caratteristica di « servizio nazionale », radichi la sua remota origine in quella organizzazione dell'assistenza sociale come pubblico servizio, passata per fasi successive, le cui manifestazioni prime ebbero ad assumere connotazione di volontarietà e di autogestione. Fenomeno, quest'ultimo, impiantato sui bisogni essenziali di tutela del singolo negli aggregati sociali in cui era chiamato a vivere: il che da un canto veniva a postulare una presa di coscienza solidaristica *ante litteram*; per altro verso più pratico non poteva, tuttavia, non condurre, nella sequenza gestionale degli organismi mutualistici che si andavano costituendo, ad una generalizzata diversificazione tanto sul piano delle prestazioni quanto — ed è quel che qui segnatamente interessa — del reperimento dei mezzi (contribuzioni).

A tutto ciò è da aggiungere nel tessuto organizzativo delle cosiddette « mutue » l'inserimento in guisa sempre più pregnante della strutturazione pubblica, tendente ad assorbire « il privato », con un contenzioso reciproco protrattosi oltre misura nel tempo, per effetto di una prima serie di tentativi unificanti, mediante norme che la stessa Corte di cassazione non aveva esitato a definire « tra le più incomplete ». Ancora è opportuno sottolineare che svariati enti, anche in epoca più vicina, continuavano ad adottare aliquote e procedure confuse fra loro, accomunando l'acquisizione dei contributi previdenziali e di quelli assistenziali (cfr. circolare I.N.P.S. 16 febbraio 1981, n. 1076), con una singolare alterazione, così, dello schema classico dell'assicurazione obbligatoria per malattia, in parte ricalcato sin dalle origini sui modelli privatistici. Tutto ciò non poteva non riflettersi sui soggetti assistibili, segnatamente sotto l'aspetto e i limiti dei relativi flussi economici di sopperimento, con una oggettività variegata di prestazioni e divarii soggettivi di contribuzione, riscontrandosi — sul piano reale — categorie all'avanguardia ed altre alla retroguardia nei benefici: visione frammentaria del contingente che sotto l'angolazione politico-sociale aveva per obiettivo, con parziali rimborsi di spesa, il sopperimento economico nelle malattie.

Orbene, il mutamento indubbiamente radicale del sistema pone, al centro di esso, come è noto, non già la mera eliminazione del male, bensì — in positivo — il bene della salute, ricompreso *ex* art. 32 della Costituzione tra le posizioni soggettive direttamente garantite. Tuttavia, il legislatore non poteva non tener conto, nell'*esistente* da rifondare, della quanto meno opportuna gradualità sinallagmatica, conclamata appunto nell'art. 53, lett. *f*), della legge n. 833/1978, tra prestazioni (da unificare) e contribuzioni (da adeguare). Senza di che sarebbero giocoforza occorse quelle brusche sollecitazioni devianti, già per il passato verificatesi nei trascorsi tentativi di accorpata ristrutturazione, sintomaticamente avvertite dalla giurisprudenza. Della necessità di procedere negli adeguamenti, a colmare ed espugnare i trascorsi e ancor sussistenti divarii, con sufficiente approccio di largo margine graduale, è già traccia concreta e ragionata nel parere reso dal C.N.E.L. sin dal 1965 (n. 77/1942), là dove si manifestò l'avviso che la matrice dell'unificazione contributiva, in tutta l'area della sicurezza sociale, era obiettivo sì, ma di « lungo periodo ». Ed ancora siffatta gradualità è un dato

di orientamento positivo, prefissato nella legge 27 luglio 1967, n. 685 (programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70), che dà atto della complessità, anche in termini temporali, della riorganizzazione, da disporsi perciò secondo gradualità onde potersi realizzare quel moderno sistema di assistenza sanitaria, atto a concorrere alla continuità dei processi produttivi di impiego sociale; ciò riconoscendosi, tuttavia, inattuabile nel breve periodo, stante la frammentarietà e l'occasionalità delle origini (paragrafi 31, 44, 89).

La messe di quanto offerto consente, perciò, di confermare come le strutturazioni di cui si disserta non possano essere tacciate *tout court* di una tale irrazionalità da impingere sicuramente nella violazione dell'art. 3 della Costituzione. Né mette conto, per le motivazioni fornite, di intrattenersi ulteriormente su presunte violazioni degli artt. 32, 35, 38 della Costituzione, i cui contenuti rilevano, nelle motivazioni dei remittenti, per corroborare i sospetti di incoerenza appuntati sull'art. 3. D'altra parte, proprio il bene della salute — garantito *ex* art. 32 — non esclude altri limiti, ma anzi ritrova per la sua realizzazione in concreto altrettanta garanzia protetta, oggettivizzata nel buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze numeri 109 e 212 del 1983). In altri termini, andava e va riconosciuta all'organizzazione del servizio sanitario, anche sotto il profilo dell'art. 97, che si assume all'incontro violato, quella prudente gradualità di cui si è recato ampio cenno.

Per contro non sempre le istituzioni interessate (espressione delle relative categorie) sembra abbiano inteso recare il proprio costruttivo contributo alla esigenza di normalizzazione, essendo stato opposto a volte un rifiuto alle convenzioni con l'I.N.P.S., atte ad agevolare, nell'intento normativo di cui è premessa l'art. 76 della legge n. 833/1978, le migliori modalità di riscossione contributiva (cfr. circ. I.N.P.S. 13 novembre 1981, n. 418) con la conferente, derivata conoscenza, per i fini contributivi globali, dei flussi d'entrata nella loro certezza d'insieme.

4.6. — Tutto ciò non sta a significare, peraltro, che la gradualità medesima, assunta *in apice* come transitoria nel sistema, anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelle riscossioni della accennata bipolarità di gestione, debba protrarsi indefinitamente.

Il processo di adeguamento che, a seguito della ordinanza istruttoria di questa Corte n. 45/1985, risulta avviato (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44/377/1534, versata in atti) postula ovviamente la più sperimentata concretezza, a monte, di dati certi nei flussi di spesa per il finanziamento del servizio sanitario, dal che derivare il correlato fattore di incidenza della contribuzione, sui costi del sistema ed il corrispondente giusto carico sui soggetti chiamati a partecipare.

Gli elementi obiettivi predetti condizionano, infatti, le premesse di metodo e le connotazioni analitiche della programmazione e degli inerenti piani sanitari, in un rapporto tra prestazioni e partecipazione contributiva che sia e permanga di configurazione solidaristica. Tale si pone, infatti, la caratteristica prima del servizio sanitario nazionale i cui contenuti emergenti sono racchiusi nelle enunciazioni dell'art. 1 della legge n. 833, secondo cui il servizio è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture e delle attività destinate alla « formazione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali ».

A tal proposito, gli elementi offerti in istruttoria appaiono, peraltro, sin qui ancora lacunosi, pur se deve riconoscersi, indubbiamente, la « non facile acquisizione » dei dati come espresso dal Ministero del tesoro (nota n. 117967, anch'essa in atti di causa).

Tuttavia, e sempre per i fini di una valida ripartizione del carico contributivo, tanto più sembra in certo modo pressante la determinazione, a livello di attualità corrente, dei menzionati rapporti adeguativi tra prestazioni e contribuzione quanto più, nel tempo, si allontana, perdendo così incisiva finalità, il fabbisogno « storico » iniziale di spesa fissato con la legge n. 833/1978 (art. 52), pur adeguato da successiva normazione (art. 12, legge 23 ottobre 1985, n. 595) senza che però siasi a tutt'oggi, in rapporto con le prestazioni ivi programmate fornito — in sinallagma — contezza adeguata dei mezzi economici necessari al finanziamento del sistema.

Il riordino contributivo conseguente si palesa, d'altro canto, opportuno non soltanto quale fine nei confronti di tutti i soggetti interessati, bensì anche quale premessa alle scelte legislative circa gli schemi definitivi cui ancorare il servizio sanitario: se basarlo, cioè, ancora su di una sorta di assicurazione obbligatoria generalizzata, ovvero avvicinarlo a modelli di fiscalizzazione (l'uno e l'altro criterio, in pratica attuazione, si riscontrano adottati in Paesi del nord-Europa).

5. — Quel che rimane certo, comunque, è l'assenza di specifica connotazione tributaria nella attuale descritta disciplina; nel sistema contributivo sin qui enunciato non si rivengono né i presupposti di indistinta imposizione ed ancor meno, stante l'obbligatorietà della partecipazione del singolo, di tassazione specifica per un richiesto servizio. A ciò confermare, sul piano delle premesse valgono altresì tutte le considerazioni più sopra esposte e per le quali sui modelli impositivi attuali permangono le connotazioni assicurative d'origine.

Conclusivamente, la cosiddetta « fiscalizzazione degli oneri » va riguardata — allo stato attuale della normazione — sol quale aspirazione tendenziale di fondo. Sicché, per quel che qui, in definitiva, interessa, non sono fondati neppure i sospetti di taluni giudici *a quibus* circa una assunta confliggenza di tutto il sistema con l'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo cioè di violazione dei proporzionali criteri di garanzia nell'imposizione tributaria.

6. — Possono ora esaminarsi, secondo l'ordine dianzi descritto (*supra* 3.1), le prospettazioni di quella parte dei giudici *a quibus* che, in ambito più specifico, hanno enucleato dal complesso della normazione in esame questioni specifiche.

Talune ordinanze, dal supposto della connotazione non legislativa del d.P.R. n. 538/1980 — ipotesi che la Corte ha in tali stessi sensi condiviso (supra n. 3.3) — fanno derivare l'illegittimità dell'art. 57 della legge numero 833/1978: questo articolo col consentire le procedure di contribuzione mediante provvedimento dello esecutivo (quale il d.P.R. n. 538/1980 si rivela) avrebbe violato la riserva di legge *ex* art. 23 della Costituzione, a garanzia delle prestazioni imposte.

Ma anche tale questione non è fondata.

Premesso trattarsi di riserva relativa di legge, è giurisprudenza costante di questa Corte che nessuna violazione, a tal titolo, possa riscontrarsi in norme che, nel fornire la necessaria regolamentazione alla successiva complementare determinazione dell'Esecutivo, valgono per i loro enunciati ad escludere che la discrezionalità dell'autorità amministrativa abbia a trasformarsi in arbitrio.

Orbene, dalla lettera stessa del richiamato art. 57 si evince la correlazione graduata, per espresso richiamo al precedente art. 53, lett. *f*), dei congegni di adeguamento contributivo con la unificazione delle prestazioni, con riferimento a « modalità e tempi » della partecipazione « in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche ». Di tale gradualità si è bastevolmente più sopra dato contezza. E' qui, perciò, sufficiente, nei limiti della questione ulteriormente proposta, riconsiderare, confermandolo, che il sistema rimane ancorato, per la sua corretta interpretazione, pur nell'impianto *in fieri* di adeguamenti sufficientemente presenti al legislatore, alla disciplina precedente. Più significativamente, poi, la procedura dettata dalla legge inserisce nel procedimento, per i fini della successiva deliberazione del Governo, le concertate proposte, a tal riguardo, dei Ministri tecnici competenti (lavoro, tesoro, sanità), manifestazione questa di esercizio di un potere diverso da quello del Consiglio dei Ministri, collegato ovviamente ad adeguati presupposti di natura tecnica e che della deliberazione consiliare vengono così a circoscrivere e a limitare l'ambito.

7.1. — Talune ordinanze sospettano di illegittimità, ancora, *ex* art. 3 della Costituzione, l'art. 14 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, là dove si impone ai liberi professionisti la contribuzione ancorché essi, quali lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sion già incisi da altra contribuzione allo specifico titolo.

Ulteriore disparità, per tali soggetti, risulterebbe dai meccanismi pensionistici, poiché nelle rispettive normative ricorrerebbe (o meno) l'obbligo del contributo di malattia. E con ciò resterebbe violato anche l'articolo 53 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Non soccorre, intanto, il riferimento all'art. 53, non occorrendo qui ripetere (*supra* n. 5) il carattere della partecipazione contributiva.

Ma neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza trattandosi di prelievi riferiti ad attività assolutamente diverse e perciò non omogenee ancorché contemporanee (sentenza n. 133/1984). Tra l'altro, siffatte attività differenti sono oggetto di una molteplicità di garanzie di tutela, tanto da consentire nel contesto più largo della sicurezza sociale (di cui il fine della salute è parte rispetto al tutto) benefici previdenziali di quiescenza all'uno e all'altro titolo di pregressa attività del soggetto, con modelli di pensioni cumulabili e differenziate ai fini dei relativi oneri.

7.2. — L'art. 14 del d.-l. n. 463/1983 è ancora oggetto di censura nella parte in cui si interpreta la precedente disposizione (art. 3, primo comma, lett. *b*), del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge numero 33/1980) concernente i contributi di coloro (sempre liberi professionisti) « obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico », nel senso che obbligati (alla contribuzione) « sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'art. 2229 del codice civile ».

La censura muove su di un duplice ordine di prospettate violazioni:

dell'art. 3, poiché vengono assoggettati alla disciplina partecipativa solo le categorie di professionisti regolamentate mediante la prevista iscrizione in albi ovvero elenchi. E ancora, poiché la norma così come congegnata retroagisce solo per i soggetti incisi iscritti negli albi o elenchi, rispetto ad altre categorie;

degli artt. 101, secondo comma, e 104, poiché essendosi adoperato (e solo in apparenza) lo strumento d'interpretazione autentica viene ad essere compromessa e limitata l'ordinaria potestà d'interpretazione del giudice, ai fini d'applicazione della legge.

Ma anche tale questione non è fondata.

Non lo è, intanto, sotto il profilo dell'art. 3.

Non è certo arbitraria la ricerca e la individuazione sicura dei soggetti da colpire di contribuzione nell'ambito onnicomprensivo del sistema che chiaramente regolamenta, con la tenuta di albi ed elenchi, le consolidate e tradizionali libere attività professionali; per contro altre e diverse categorie di professioni, emergenti nel contesto sociale, non sono state ancora ritenute suscettibili, per i loro aspetti e contenuti, tuttora in divenire, di una organica configurazione (restando, peraltro, comunque, assoggettate alla contribuzione ad altro titolo). D'altronde, la lamentata differenziazione nel tempo non costituisce di per sé disparità rilevabile, poiché anche l'arco temporale può integrare sufficiente elemento differenziatore nelle situazioni considerate (sentenza n. 38/1984).

Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 101 della Costituzione (l'art. 104 costituisce, nella prospettazione, mero corollario) è il caso qui di ribadire che nell'ordinamento positivo il principio della irretroattività della legge non assurge, in assoluto, a precetto costituzionale.

Di guisacché non rileva che il legislatore abbia disposto, o disponga, l'operatività della norma anche per il passato non con specifica disposizione, bensì col ricorso allo strumento della interpretazione autentica: la legge interpretativa non sta così a rappresentare, per ciò stesso, interferenza nella sfera del potere giudiziario (sentenza n. 118/1957 e n. 36/1985).

P. Q. M.

Riuniti i giudizi:

1) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.* 1, 2 *del d.P.R.* 8 *luglio* 1980, *n.* 538; *dell'art.* 12 *del d.-l.* 29 *luglio* 1981, *n.* 402 (*conv. nella legge* 26 *settembre* 1981, *n.* 537); *dello art.* 14 *della legge n.* 638/1983 (recte: *del d.-l.* 12 *settembre* 1983, *n.* 463, *conv. nella legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638); *dell'art.* 33 *della legge* 27 *dicembre* 1983, *n.* 730; *dell'art.* 10 *della legge* 22 *dicembre* 1984, *n.* 887, *sollevata in relazione agli artt.* 3, 23, 53, 97 *della Costituzione dal pretore di Roma con ordinanza n.* 312/1985;

2) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.* 14 *della legge n.* 638/1983 (recte: *del d.-l.* 12 *settembre* 1983, *n.* 463, *conv. nella legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638) *sollevata, in relazione all'art.* 3 *della Costituzione, dal tribunale di La Spezia* (*ordinanza n.* 383/1984) *ed in relazione agli artt.* 3 *e* 53 *della Cosituzione dal pretore di Modena* (*ordinanze n.* 1370/1984 *e n.* 74/1985) *e dal pretore di Roma* (*ordinanza n.* 813/1984);

3) *dichiara inammissibile la questione di legitimità costituzionale del d.P.R.* 8 *luglio* 1980, *n.* 538, *sollevata, in relazione agli artt.* 3, 23, 32, 38, 53, 76, 97 *della Costituzione, dai pretori di Ferrara* (*ordinanza numero* 152/1984); *Forlì* (*ordinanze da* 458 *a* 461 *del* 1984); *Sondrio* (*ordinanza n.* 506/1984); *Brescia* (*ordinanze nn.* 902 *e* 1154 *del* 1984; 27, 46, 190, 191 *del* 1985); *Imperia* (*ordinanza n.* 1120/1984); *Parma* (*ordinanza numero* 13/1985); *Tortona* (*ordinanza n.* 163/1985); *Modena* (*ordinanze nn.* 445 *e* 446 *del* 1985) *nonché dal tribunale di Pinerolo* (*ordinanza n.* 1326/1984;

4) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.* 57 *e* 76 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833; 3 *del d.-l.* 30 *dicembre* 1979, *n.* 663 (*conv. nella legge* 29 *febbraio* 1980, *n.* 33); 12, *sesto comma, del d.-l.* 29 *luglio* 1981, *n.* 402 (*conv. nella legge* 26 *settembre* 1981, *n.* 537); 14, *primo e quarto comma, della legge* 26 *aprile* 1982, *n.* 181; 4, *quarto comma, del d.-l.* 12 *novembre* 1983, *n.* 463 (*conv. nella legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638); 33 *della legge* 27 *dicembre* 1983, *n.* 730, *sollevata, in relazione agli artt.* 3, 32, 35, 38, 53, 97 *della Costituzione, dai pretori di Piacenza* (*ordinanza n.* 751/1983); *Biella* (*ordinanza n.* 846/1983); *Cosenza* (*ordinanza n.* 1071/1983); *Busto Arsizio* (*ordinanza n.* 1073/1983); *Pisa* (*ordinanze dal n.* 34 *al* 42, *dal n.* 64 *al* 67 *e nn.* 792, 793, *del* 1984); *Ferrara* (*ordinanza n.* 152/1984); *Vicenza* (*ordinanza n.* 194/1984); *Roma* (*ordinanze nn.* 195 *e* 402 *del* 1984 *e n.* 53/1985); *Pistoia* (*ordinanza n.* 250/1984); *Alessandria* (*ordinanza n.* 265/1984); *Milano* (*ordinanze nn.* 317, 394, 911, 977 1081 *del* 1984 *e* 200 *del* 1985); *Forlì* (*ordinanze dal numero* 458 *al n.* 461 *del* 1984); *Sondrio* (*ordinanza n.* 506/1984); *Brescia* (*ordinanze nn.* 902 *e* 1154 *del* 1984, 27, 44, 45, 46, 189, 190 *e* 191 *del* 1985); *Acqui Terme* (*ordinanza n.* 959/1984); *Bari* (*ordinanza n.* 986/1984); *Sanremo* (*ordinanza n.* 1000/1984); *Crema* (*ordinanza n.* 1142/1984); *Padova* (*ordinanza n.* 13/1985); *Modena* (*ordinanze nn.* 73, 445 *e* 446 *del* 1985); *Tortona* (*ordinanza n.* 163/1985); *Santa Maria Capua Vetere* (*ordinanza n.* 340/1985); *nonché dai Tribunali di Pinerolo* (*ordinanza n.* 1326/1984); *Firenze* (*ordinanza numero* 1348/1984); *Torino* (*ordinanze nn.* 118, 119 *e* 254 *del* 1985); *Piacenza* (*n.* 290/1985);

5) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.* 57 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *sollevata in relazione all'art.* 23 *della Costituzione dai pretori di Brescia* (*ordinanze nn.* 44 *e* 45 *del* 1985); *Milano* (*ordinanze nn.* 394, 977 *e* 1081 *del* 1984) *e Crema* (*ordinanza n.* 1142/1984);

6) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.* 14 *del d.-l.* 12 *settembre* 1983, *n.* 463 (*conv. nella legge* 11 *novembre* 1983, *n.* 638) *sollevata in relazione agli artt.* 3, 53, 101 *e* 104 *della Costituzione dai pretori di Roma* (*ordinanze nn.* 195, 244 *e* 402 *del* 1984 *e* 53/1985); *Pisa* (*ordinanze nn.* 34-42, 64-67, 792 *e* 793 *del* 1984); *La Spezia* (*ordinanze nn.* 236 *e* 462 *del* 1984); *Pistoia* (*ordinanza n.* 250/1984); *Bari* (*ordinanze nn.* 986 *e* 1243 *del* 1984 *e* 124/1985); *Sanremo* (*ordinanza n.* 1000/1984); *Modena* (*ordinanze numeri* 1047/1984, 73, 445 *e* 446 *del* 1985); *Imperia* (*ordinanza n.* 1120/1984); *Padova* (*ordinanza n.* 13/1985); *Brescia* (*ordinanze nn.* 27, 46, 189, 190 *e* 191 *del* 1985); *nonché dai tribunali di Torino* (*ordinanze nn.* 118 *e* 254 *del* 1985) *e di Piacenza* (*ordinanza n.* 290/1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0640

N. 168

Sentenza 25 *giugno* 1986

(Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986)

Art. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Università - ruolo dei ricercatori universitari - inquadramento a domanda di alcune categorie di borsisti - criteri (artt. 3 e 97 Cost.) - discrezionalità legislativa - inammissibilità della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - prof. Giovanni CONSO - professor Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri), e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 dal t.a.r. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Tegoni Mariella contro Università degli studi di Parma ed altro iscritta al n. 941 del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19-*bis* dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso dalla vincitrice di due borse di studio bandite da un'organizzazione internazionale (European Molecular Biology Organization), esclusa dal giudizio d'idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari per non essere valutabile, ai fini di tale ammissione, il periodo in cui essa aveva fruito di dette borse, il t.a.r. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui escludono dalla partecipazione ai giudizi d'idoneità per la nomina a ricercatore universitario i vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione così operata rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da amministrazione italiane, nonché dell'art. 97 della Costituzione, poiché il buon andamento della pubblica amministrazione sarebbe compromesso per il fatto che lo Stato eroghi denaro per finanziare borse di studio gestite da organismi internazionali, senza che i vincitori di esse possano inserirsi, quali ricercatori, nelle università italiane.

Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non sussistendo né la violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante la diversità delle situazioni comparate, né la violazione dell'art. 97, giacché il finanziamento delle borse di studio a carattere internazionale si giustifica in base a finalità diverse dall'immissione dei borsisti nelle università italiane.

Considerato in diritto

2. — L'ordinanza di rimessione investe l'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e l'art. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604 — i quali prevedono l'inquadramento a domanda, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382/1980, nel ruolo dei ricercatori universitari, fra gli altri, di alcune categorie di borsisti — e li sospetta di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

E' opportuno premettere che il disegno di legge n. 810/1980, relativo alla delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, prevedeva nell'art. 6 e la figura « nuova » del ricercatore universitario destinata a consentire, con l'inquadramento, ai « giovani studiosi di avviarsi all'esercizio della professione docente e della ricerca scientifica ». A tale fine si fissava una dotazione organica di sedicimila posti, dodicimila dei quali « riservati all'inquadramento di particolari categorie di personale che abbiano già da tempo un rapporto di servizio con l'Università... ». « Tra questi sono i titolari di borse di studio, espressione che nella sua generalità ricomprende molte posizioni, tra cui quelle relative al C.N.R. ». (cfr. Relazione ministeriale al predetto disegno di legge, Camera dei deputati, atti parlamentari, VIII legislatura, pag. 4).

Da questi passi della relazione emerge il nesso tra l'istituzione della « figura » del ricercatore e la finalità di provvedere alla sistemazione dell'« imponente e multiforme precariato » universitario, che «ha creato una situazione e determinato aspettative di cui non si può non tener conto per qualunque razionalizzazione si intenda dare alle strutture della docenza » (Atti parlamentari cit., pag. 2).

3. — Queste considerazioni, tratte dai lavori parlamentari relativi al riordinamento della docenza universitaria, atteggiano la qualifica di ricercatore come punto di riferimento, di larga incidenza soprattutto quantitativa, ai fini della sistemazione del precariato, costituito in misura notevole dai borsisti, previsti in particolare dall'art. 58 del d.P.R. n. 382/1980 citato.

Tale norma, nel primo comma, lett. *c*), fa, infatti, riferimento ai titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 con stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (leggi 31 ottobre 1966, n. 942; 24 febbraio 1967, n. 62), borse da conferire, secondo il primo provvedimento, in base ad aliquote determinate dal ministero, dalle singole università e dagli istituti superiori; per il secondo provvedimento, esclusivamente dalle università e dagli istituti predetti, su deliberazione di apposita commissione nominata dal consiglio di facoltà.

La lett. *d*) del primo comma dell'art. 58 citato concerne i borsisti laureati, vincitori dei concorsi pubblici banditi dal C.N.R. e da altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifiche (comprensive di undici enti scientifici di ricerca e sperimentazione di particolare prestigio, spesso storicamente derivati dall'espansione di cattedre di alta qualificazione), nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileana di Pisa.

La lett. *f*) dello stesso comma si riferisce infine ai titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico o didattico, istituiti sui fondi destinati a tal fine dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettoriale a seguito di pubblico concorso.

Questo complesso di norme, relative ai borsisti, si riferisce — come si è detto — alle categorie da esso indicate, ai fini dell'inquadramento, in base a giudizio di idoneità, quali ricercatori confermati, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382/1980 (art. 58). Insieme con tali borsisti, l'inquadramento veniva consentito in via transitoria ad altre categorie di precari, tutti individuati per la titolarità di qualifiche e per l'espletamento di attività connesse con l'Università. Conseguenza e conferma, ad un tempo, della ricordata finalità, che l'art. 58 cit. si prefiggeva: contribuire in modo rilevante all'assetto del precariato universitario.

4. — L'art. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604, enuclea dal novero dei precari (ai quali si riferisce lo art. 58 del d.P.R. n. 382/1980) i borsisti laureati e i titolari di borse e di assegni, previsti rispettivamente ai punti d) e f), e con essi raggruppa i borsisti laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri (categoria, questa, non prevista dall'art. 58) e dal Ministero della pubblica istruzione (ai quali, invece, come si è già rilevato, si riferiva anche l'art. 58).

Elemento comune a tutte le categorie, indicate dall'art. 19 della legge n. 604/1982, è che gli appartenenti ad esse « abbiano svolto, in tutto o in parte, la loro attività presso università estere ».

Ad esse — oltre che ad altre due categorie (borsisti ricercatori, di cittadinanza italiana, dell'Istituto universitario europeo di Firenze; lettori italiani presso università straniere nominati ai sensi dell'art. 17 della legge 26 maggio 1975, n. 327) — viene riconosciuto il « diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari », purché (lettori italiani) abbiano prestato due anni di servizio presso università straniere o (altre categorie) svolto la loro attività presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi (con ulteriori specificazioni previste dal secondo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 382/1980) o presso istituti universitari per almeno un anno accademico (con limitazioni od eccezioni, anch'esse indicate nella norma ora ricordata).

Il *novum* della disciplina posta dall'art. 19 della legge n. 604/1982 sta nella possibilità di valutare, ai fini del « periodo di attività universitaria », l'espletamento di essa all'estero entro un determinato arco di tempo.

Anche questa integrabilità del richiesto periodo di attività col computo del tempo trascorso all'estero è contrassegnata dalla stretta inerenza all'università del servizio svolto.

Inoltre, il legislatore circonda di particolare cautela il computo di tale servizio espletato all'estero con la rigorosa norma posta nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge n. 604/1982 citata. La norma, attraverso il richiamo dell'art. 103, quindicesimo comma, del d.P.R. n. 382/1980, affida il giudizio di equipollenza dell'attività prestata all'estero a un provvedimento di « accertamento » del Ministro della pubblica istruzione, reso di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

5. — Di fronte a tale contesto normativo, il giudice *a quo* chiede che gli artt. 19 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludono dai giudizi d'idoneità per la nomina a ricercatore universitario i vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il profilo che detta esclusione porrebbe in essere una irragionevole discriminazione rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da amministrazioni italiane, contrastando altresì col principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto lo Stato italiano irrazionalmente erogherebbe denaro per finanziare dette borse di studio senza che i vincitori possano inserirsi, quali ricercatori, nelle università italiane.

Peraltro, le osservazioni che precedono sulle finalità dell'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari e dell'inquadramento in esso, previo giudizio d'idoneità nella prima applicazione del d.P.R. n. 382/1980 in presenza di specifici requisiti, di alcune particolari categorie di borsisti, mostrano l'esistenza di un preciso indirizzo legislativo, al quale è seguita l'inclusione, tra i soggetti ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità a ricercatore universitario, soltanto di alcune categorie di borsisti, la cui selezione sia avvenuta attraverso particolari procedure e il cui tradizionale traguardo era l'insegnamento universitario. Non spetta a questa Corte censurare le finalità suddette, rientranti nell'ambito delle scelte di politica legislativa riservate al Parlamento, né rientra tra i suoi poteri ampliare le categorie di borsisti da ammettere ai giudizi d'idoneità a ricercatore, al di là delle finalità di riassorbimento del precariato universitario. Tanto più che le borse di studio vengono istituite per il perseguimento di scopi quanto mai eterogenei e le esperienze acquisite dai borsisti extrauniversitari possono essere le più varie, in conformità delle esigenze perseguite dalle istituzioni erogatrici; cosicché solo il legislatore, nella sua discrezionalità, può valutarne la pertinenza e rilevanza rispetto ai fini dell'insegnamento universitario. Ne deriva che richiedendo l'ordinanza di rimessione una sentenza additiva implicante scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, la questione sollevata è inammissibile.

P. Q. M.

Dichiara inammisibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 *della legge* 25 *agosto* 1982, *n.* 604 (*Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri*) *e dell'art.* 58 *del d.P.R.* 11 *luglio* 1980, *n.* 382 (*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*) *sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt.* 3 *e* 97 *della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 25 giugno 1986.

F.to Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0641

N. 169

Sentenza 25 *giugno* 1986

(Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986)

Art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175: Avvocato e procuratore - trattamento di quiescenza - decesso dell'iscritto alla Cassa di previdenza - diritto dei superstiti alla pensione indiretta - condizioni - iscrizione del professionista da data anteriore al quarantesimo anno di età (artt. 3 e 38 Cost.) - discrezionalità legislativa - giustificazione - non fondatezza della questione.

Art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6: Ingegneri ed architetti - pensionati non iscritti alla relativa Cassa anteriormente al quarantesimo anno di età - trattamento di riversibilità del coniuge superstite - esclusione - irrazionalità (artt. 3 e 38 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema providenziale forense); dell'art. 7, quinto comma, e 25, secondo comma, legge 3 gennaio 1981 n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1984 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Bandini Laura e Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori iscritta al n. 1335 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91-*bis* dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1984 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Fontana Maria e Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226-*bis* dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 25 giugno 1985 dal pretore di Sanremo nel procedimento civile vertente tra Piccon Giovanna e Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori e di Fontana Maria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Annibale Marini per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori, l'avv. Nicolò Mattiello per Fontana Maria e l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1.a. — Le ordinanze n. 1335/1984 r.o. e n. 561/1985 r.o., emesse rispettivamente dal pretore di Forlì il 14 novembre 1984 e dal pretore di Sanremo il 25 giugno 1985, sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (modificato dalla legge n. 175/1983) nella parte in cui limita la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati che si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del quarantesimo anno di età, per contrasto con gli artt. 3 e (ordinanza n. 561/1985) 38 della Costituzione.

L'ordinanza del pretore di Forlì rileva inoltre come la legge n. 576/1980 abbia stabilito, per i rapporti pregressi, l'applicazione della precedente normativa (più favorevole) soltanto in favore dei superstiti dei professionisti defunti entro il 31 dicembre 1981, con ciò creando una disparità di trattamento nei confronti delle vedove (come la ricorrente) di professionisti deceduti dopo tale data.

I giudizi nel corso dei quali sono stati emesse le citate ordinanze risultano promossi rispettivamente da Laura Bandini, vedova dell'avv. Antonio Frontoni, e da Giovanna Piccon, vedova dell'avv. Nicola Giorgio Muratore, per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta. In entrambi i casi, i professionisti si iscrissero alla Cassa nazionale dopo il compimento del quarantesimo anno di età.

Per il pretore di Forlì la norma creerebbe « situazioni di grave disparità fra i superstiti » dato che la ricorrente, in base alla normativa vigente all'atto dell'iscrizione alla Cassa (art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289), avrebbe avuto diritto all'erogazione di una pensione indiretta trovandosi il marito nella situazione di iscritto da almeno cinque anni (senza aver maturato tuttavia il diritto a pensione).

Per il pretore di Sanremo l'art. 7 della legge n. 576/1980, privo di logica giustificazione, contrasterebbe anche con l'art. 38 della Costituzione « ponendo nel nulla le finalità assistenziali della Cassa ».

1.b. — Nel giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di Forlì si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori, che ha segnatamente richiamato precedente giurisprudenza della Corte costituzionale, circa l'ammissibilità di un differenziato trattamento, nel tempo, applicato alla stessa categoria di soggetti; così che non potrebbe « ritenersi violativa dell'art. 3 della Costituzione la disciplina dettata dalla legge n. 576/1980 nel punto in cui regolamenta in modo differenziato la situazione del professionista deceduto entro il 31 dicembre 1982— *recte* 1981 — (sotto il vigore della vecchia legge) o dopo tale data (sotto il vigore della nuova legge) ».

La norma, comunque, sarebbe razionale essendo « evidente che l'iscritto ultra quarantenne, per l'età più avanzata, è portatore di un rischio di spesa più alto rispetto all'iscritto non quarantenne, sia sotto il profilo dell'erogazione della pensione indiretta che dell'acquisizione dei contributi ».

La Cassa di previdenza si è analogamente costituita nel giudizio instaurato con l'ordinanza del pretore di Sanremo, deducendo che non sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione poiché il legislatore sarebbe « libero di porre un limite alla nascita di un determinato diritto in relazione all'età stessa »; la disposizione avrebbe quindi la *ratio* di evitare un eccessivo rischio per la Cassa, essendo « l'ultraquarantenne più vicino (almeno statisticamente) alla morte ».

In entrambi i giudizi ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della questione, attesa la affermata non configurabilità « di un diritto dell'iscritto all'intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui ebbe inizio l'iscrizione » in un « sistema previdenziale prevalentemente ispirato a princìpi solidaristici ».

2. — Con ordinanza emessa il 6 dicembre 1984 (n. 361/1985 r.o.) il pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, penultimo comma, e 25, secondo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui escludono il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite

dell'ingegnere che si sia iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza ad un'età non inferiore ai quaranta anni e nella parte, ancora, in cui limitano l'applicazione, in via transitoria, della previgente più favorevole normativa ai casi in cui il pensionato sia defunto prima del 1° gennaio 1983, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La causa di cui il pretore di Roma è investito risulta promossa al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità da parte di Maria Fontana, vedova di un ingegnere iscrittosi alla Cassa di previdenza all'età di sessantatre anni e deceduto in data 11 marzo 1983; in base alla legislazione precedente (artt. 8, 12 e 14 del d.P.R. 31 marzo 1961, n. 521) la ricorrente, si sostiene nella parte introduttiva dell'ordinanza, avrebbe avuto diritto alla pensione.

Il giudice *a quo* appunta specificamente le proprie censure sulla non estendibilità della nuova normativa, sostanzialmente restrittiva « a chi, in base alle leggi prima vigenti, aveva diritto alla pensione di reversibilità ». Ciò contrasterebbe anche con l'art. 38 della Costituzione in quanto « viene sottratta, a posteriori, la tutela previdenziale a soggetti che, perlomeno nell'immediato, non hanno la possibilità di ovviare alla situazione di disagio economico.

Nel giudizio si è costituita Maria Fontana chiedendo una pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni strettamente connesse: i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2.1. — L'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, stabiliva, in tema di trattamento di quiescenza a favore della classe forense, che per il decesso di professionista iscritto alla relativa cassa di previdenza senza aver ancora maturato il diritto a pensione, questa — nella misura prevista — spettasse al coniuge. Senonché con successiva disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 20 novembre 1980, n. 576 modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175) si limitò il diritto dei superstiti nel senso che, per dare ingresso alla pensione indiretta, il professionista doveva risultare iscritto alla cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età. La normativa così intervenuta dispiegò efficacia a far tempo dal 1° gennaio 1982, sicché nulla poteva essere reclamato per il descritto titolo, da coniuge superstite di soggetto iscritto dopo il compimento del quarantesimo anno e deceduto, comunque, posteriormente alla nuova più restrittiva legge.

2.2. — Secondo i pretori di Forlì (ordinanza 1335/1984) e di Sanremo (ordinanza n. 561/1985), la normativa anzidescritta contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione poiché rimarrebbero discriminati — non foss'altro sotto il profilo temporale del passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni — i superstiti di avvocato, iscrittosi postquarantenne. Per il pretore di Sanremo vi sarebbe, altresì, contrasto del detto articolo 7 della legge n. 576/1980 con l'art. 38 della Costituzione, posto che la norma porterebbe a vanificare l'unicità di intenti previdenziali della cassa forense.

La questione non è fondata.

La ridetta condizione ostativa alle prestazioni della Cassa forense per iscrizione del soggetto successivamente ai suoi quarant'anni è stata già in tali negativi sensi risolta da questa Corte, sia pure con riferimento al trattamento di invalidità del professionista. Si è ravvisato in punto che la norma, a questo specifico titolo impugnata, non comporta violazione del principio di eguaglianza per irragionevolezza e disparità di trattamento. Il legislatore ha abbandonato, infatti, nell'area della previdenza, precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando ora sistemi decisamente improntati a carattere solidaristico (sentenza n. 132/1984).

Cosicché è venuta a cadere la rigida correlazione tra oneri contributivi e prestazioni previdenziali, restando di conseguenza chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici, con riguardo ad un'età d'iscrizione più matura rispetto alla normale.

Né la Corte, per la fattispecie qui dedotta, devesi discostare dalle conclusioni cui essa era già pervenuta, sol perché si versi nell'ipotesi di trattamento indiretto ai superstiti anziché di invalidità del soggetto direttamente inciso.

Come è configurata nella norma in esame, la pensione indiretta — da erogarsi cioè ai superstiti di professionista deceduto in costanza di attività — costituisce tipica espressione, anch'essa, del delineato sistema solidaristico, dal momento che consegue — identicamente al trattamento di invalidità — in prò di beneficiari impossibilitati in radice, se non fosse intervenuto l'evento invalidante ovvero il decesso, a vantare alcunché a titolo di pensione, per non essere stato maturato — come invece nell'ipotesi di reversibilità — il previsto periodo di contribuzione.

A questo punto è bene precisare, per la necessaria chiarezza degli enunciati princìpi ed a fugare equivoci, che il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità viene a divergere nella previdenza forense — così come positivamente delineato — dalla nozione che dei due istituti è invece fornita in altri generali ordinamenti (rapporto di impiego pubblico; rapporto di lavoro privato). In tali indicate aree, infatti, le due connotazioni (pensione indiretta; pensione di reversibilità) rivelano una diversità più che altro formale: per il decesso del dante causa perdurante la sua attività nell'un caso (trat-

tamento indiretto) ovvero successivamente alla di lui cessazione di attività nell'altro (trattamento di reversibilità); dovendo in entrambe le ipotesi comunque, perché sorgano diritti in capo ai superstiti, sussistere la maturazione del diritto a pensione.

2.3. — E dunque, invece, nell'ipotesi qui contemplata il legislatore — come s'è detto — restava facultato a porre restrizioni e limitazioni nell'ambito di una complessiva discrezionale valutazione del sistema adottato. Nessuna violazione, perciò, ricorre dell'art. 3 e neppure del successivo art. 38 (secondo comma) della Costituzione. Tale secondo precetto consente che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti (sent. n. 3/1975).

Né è il caso, poi, di insistere sull'assunta disparità nel tempo, tra soggetti ricadenti nell'area della precedente normativa e soggetti incisi dalla norma meno favorevole, essendo bastevole ricordare che la fissazione di un monumento temporale di decorrenza si pone inevitabile là dove si determini una qualsiasi modificazione normativa. In tale termini, proprio in ordine alle finalità di cui alla legge n. 576/1980 si è già ravvisato non configurabile (sentenza n. 132/1984, citata) un diritto dell'iscritto (e perciò anche dei suoi aventi causa) alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui erasi formalizzata l'iscrizione.

3. — Il pretore di Roma (ordinanza n. 361/1985) per una fattispecie concernente la pensione di reversibilità al coniuge superstite di ingegnere, già in godimento in vita della pensione diretta, ravvisa contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione della norma (art. 7, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6) ostativa alla detta liquidazione al coniuge per non risultare il professionista iscritto, alla relativa cassa, anteriormente al compimento del quarantesimo anno di età.

I termini dell'incidente concernono, dunque, il diritto al trattamento di reversibilità: vale a dire, secondo quanto precisato innanzi (*supra* n. 2.2.), alla pensione che consegue in favore dei superstiti, alla morte del soggetto già titolare — egli stesso — di pensione diretta.

La questione è fondata.

L'esclusione dal novero degli aventi diritto al trattamento di reversibilità, operata dalla norma impugnata nei confronti dei superstiti di pensionati, in precedenza iscritti alla Cassa dopo il compimento del quarantesimo anno di età, risulta gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale.

Valutazioni attinenti ad una politica di gestione globale dei fondi previdenziali della cassa, incidente su soggetti (o loro superstiti) iscrittisi in età più avanzata, si infrangono, nell'ambito dei princìpi costituzionali prospettati dal remittente, a fronte del conseguito beneficio già erogato in testa all'iscritto. Cosicché il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'inerente godimento all'atto del decesso, si è posto — tangibilmente — quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare, consolidatosi *intra domesticos parietes.*

Più concretamente, la disciplina della pensione di reversibilità, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, né può essere in alcun modo sottratta, perciò, ai superstiti che ne abbiano, comunque, titolo per vincolo familiare.

Il riconoscimento in radice di tale principio assorbe ogni altra considerazione appuntata dal remittente, in subordine, sulla operatività temporale della restrizione *ex* art. 7, giusta il successivo art. 25, secondo comma, della ridetta legge n. 6/1981.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) — modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 —, sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai pretori di Forlì e di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) limiatamente alle parole « di riversibilità ».

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0642

N. 170

Sentenza 25 *giugno* 1986

(Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986)

Art. 10 del r.d. 7 febbraio 1926, n. 426: Contratti agrari - domanda di affrancazione di prestazioni perpetue - condizioni per la proponibilità (artt. 3, 24 e 113 Cost.) - oneri processuali - razionalità - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - professor Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, ultimo periodo, del r.d. 7 febbraio 1926, n. 426 (Disposizioni transitorie e di attuazione della legge 11 giugno 1925, n. 998, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1982 dal tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Enel (Ente nazionale per l'energia elettrica) e Gentilozzi Franco ed altri iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 324 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione dell'Enel nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'adunanza pubblica del 20 maggio 1986 il giudice relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Ernesto Conte per l'Enel e l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 18 luglio 1980 diretto al tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Roma l'ente nazionale per l'energia elettrica esponeva che Gentilozzi Franco ed altri erano succeduti in un contratto, stipulato nell'anno 1909, da cui essi asserivano essere derivato a loro favore, in corrispettivo del trasferimento della proprietà di un imobile, un diritto perpetuo alla fornitura di un determinato quantitativo annuo di energia elettrica. Debitrice originaria era l'impresa Celso Grifi e c., alla quale erano succeduti prima l'Unione esercizi elettrici (Unes) e poi lo stesso Enel.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva in via principale che il detto contratto fosse dichiarato nullo, sia perché contrario ai principi generali sulle concessioni di beni demaniali, sia perché un oggetto giuridicamente impossibile; in subordine chiedeva che ne fosse dichiarata l'inefficacia per impossibilità sopravvenuta e, in ulteriore subordine, che fosse disposto il riscatto della predetta prestazione ai sensi degli artt. 1865 e 1866 del codice civile.

I convenuti, costituitisi, eccepivano tra l'altro che la domanda di riscatto doveva ritenersi improrogabile per omesso deposito del prezzo di affrancazione di cui all'art. 10 del r.d. 7 febbraio 1926, n. 426.

Con ordinanza del 25 febbraio 1982 (reg. ord. n. 700/1982) il tribunale, ritenuto di non poter accogliere le domande proposte in via principale, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 citato, secondo comma, ultimo periodo, ossia della parte in cui era disposto che, nelle cause di affrancazione dei canoni, censi ed atre prestazioni perpetue, il mancato deposito del prezzo suddetto rende improponibile la domanda.

Osservava in proposito il collegio che la norma impugnata sembrava in contrasto coi principi di eguaglianza e di difesa in giudizio, in quanto impositiva di un ostacolo processuale non giustificato da motivi di interesse pubblico e di funzionalità del processo stesso.

2. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta, eccepiva che la norma impugnativa doveva ritenersi legittima, in quanto intesa a disciplinare l'esercizio del diritto di affrancazione solo a chi fosse in grado di sostenere effettivamente il relativo peso economico; la norma era quindi, in definitiva, giustificata da motivi di serietà processuale.

3. — L'Enel si costituiva e chiedeva preliminarmente che la questione fosse dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio *a quo*, giacché il riscatto della rendita perpetua era stata chiesto soltanto in via « subordinatissima ».

Nel merito, l'ente riteneva che la questione fosse fondata.

Infatti nel sistema civilistico si trovavano ipotesi di subordinazione di pronunce costitutive al pagamento di una controprestazione in denaro, ma tale pagamento costituiva tutt'al più condizione di accoglimento della domanda e non presupposto processuale: da ciò conseguiva la disparità di trattamento tra questi casi e quello di specie, in cui il diritto di difesa in giudizio appariva inguistificatamente sacrificato.

Le dette considerazioni venivano ulteriormente svolte dall'Ente in una memoria depositata in possimità dell'udienza.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Roma ha denunciato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la disposizione dell'art. 10 del r.d. 7 febbraio 1926, n. 426, nella parte in cui subordina la proponibilità della domanda di affrancazione di prestazioni perpetue al preventivo deposito del prezzo. Rilevato che l'imposizione di determinati oneri, i quali condizionano la tutela giurisdizionale, deve considerarsi legittima soltanto se ricorrono valite ragioni giustificative, il giudice *a quo* ritiene che nell'ipotesi suddetta mancherebbe ogni fondamento razionale, con la conseguiente violazione dei parametri costituzionali indicati.

2. — La Corte osserva preliminarmente che deve escludersi la natura regolamentare del citato r.d. 7 febbraio 1926, n. 426, trattandosi per contro di un decreto delegato, il quale come tale ha forza di legge e rientra quindi nella previsione dell'art. 134, primo comma, della Costituzione. Per vero, esso venne emanato in base all'art. 20 della legge 11 giugno 1925, n. 998 (contenente la conservione in legge del r.d.-legge 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue) che autorizzò il Governo ad emanare « le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della (suddetta) legge nonché a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti ». Il provvedimento risulta quindi diretto a dettare il regime transitorio dalla precedente alla successiva disciplina nonché ad operare il necessario coordinamento delle norme che regolano la materia: e tale funzione non può essere svolta se non da disposizioni aventi, nella gerarchia delle fonti, natura pari a quella delle norme medesime. Il che, peraltro, trova conferma negli elementi esteriori e nell'assenza dei requisiti procedimentali dei provvedimenti regolamentari, quale il parere del Consiglio di Stato.

3. — L'Enel ha eccepito l'inammissibilità della proposta questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la domanda di affrancazione era stata proposta solo subordinatamente e pertanto il giudice *a quo* avrebbe prima dovuto esaminare le domande formulate in via principale (nullità originaria o sopravvenuta inefficacia della convenzione dedotta in giudizio). Senonché il detto giudice ha preso in considerazione le indicate istanze principali, rilevando espressamente nell'ordinanza di rimessione che esse non potevano trovare accoglimento e propiro perciò ha proceduto all'esame della domanda di affrancazione, sollevando la questione di costituzionalità di cui si tratta: pertanto è evidente l'insussistenza dell'eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza.

4. — Nel merito rileva la Corte che, in tema di oneri collegati alla pretesa dedotta in giudizio, debbono, tra le varie fattispecie normative, ritenersi conformi ai principi costituzionali quelle dirette ad assicurare uno svolgimento del processo aderente alla sua effettiva funzione, e quindi a prevenire inammissibili eccessi nell'esercizio del diritto di azione nonché a stimolare il senso di responsabilità della parte. Invero il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere concepito in maniera così assoluta e illimitata da escludere la legittimità costituzionale di rimedi intesi ad evitare uno sviamento della funzione propria del processo attraverso la proposizione di domande palesamente infondate o meramente pretestuose. Alle norme ora indicate si contrappongono quelle a cui non può riconoscersi la medesima finalità perché prevedono delle limitazioni alla tutela giurisdizionale prive di concreta e obiettiva giustificazione nell'ambito del processo, con l'intuitiva conseguenza che queste ultime non possono ritenersi costituzionalmente legittime.

In tali sensi si è già orientata la Corte, la quale ha osservato che alla medesima conclusione deve altresì pervenirsi, trattandosi in realtà di analoga censura, in riferimento ai parametri degli artt. 3 e 113 della Costituzione, invocati anche in questo giudizio, (sentenza nn. 80/1966 e 157/1969).

Nel caso in esame, il prescritto deposito è senza dubbio preordinato ad assicurare preventivamente la serietà della domanda, in modo da escludere l'eventualità che l'attore, una volta definito favorevolmente il giudizio, possa non adempiere la propria obbligazione, mettendo di fatto nel nulla sia l'attività processuale espletata delle parti sia i provvedimenti del giudice. Il deposito concerne infatti la somma dovuta al creditore dall'onerato quale correspettivo della richiesta affrancazione, somma dall'onerato stesso determinata secondo un criterio di adeguatezza, salvo l'eventuale provvedimento giudiziale di integrazione, che peraltro nella specie non vi è stato, essendo mancato del tutto il versamento preventivo.

Non è possibile quindi considerare il deposito in questione quale ostacolo alla tutela giurisdizionale, costituendo esso, per conto, lo strumento diretto a far sì che all'affrancazione corrisponda realmente e indefettibilmente il pagamento del prezzo, onde non sia alterato il sinallagma del rapporto giuridico esistente tra le parti. E può aggiungersi che la *ratio* della norma in questione vale non solo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi, rispetto ai quali l'effetto sostanziale della sentenza si verifica dal momento dell'annotazione della medesima, proprio sul presupposto della sua efficacia immediata, collegata al previo deposito del prezzo (cfr. art. 15, terzo comma, citato della legge 11 giugno 1925, n. 998).

L'Enel ha dedotto che la violazione dei sopra indicati precetti costituzionali sussisterebbe non tanto perché il legislatore ha disposto il preventivo deposito, quanto per il motivo che l'ha configurato, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, come presupposto processuale e non quale condizione dell'azione. A tale deduzione la parte è indotta poiché, com'è noto, i presupposti processuali debbono sussistere nel momento della proposizione della domanda, mentre le condizioni dell'azione costituiscono requisiti per il suo accoglimento e quindi sopravvenire fino alla pronuncia giudiziale di merito: sicché, se l'onere *de quo* potesse rientrare in questa seconda categoria, il lamentato ostacolo all'attività processuale sarebbe meno grave (e, nel caso di specie, l'attore potrebbe ancora adempiervi, trovandosi il giudizio principale nella fase istruttoria).

Ma neppure sotto il profilo ora indicato la questione può trovare accoglimento. Invero, una volta stabilito che l'onere è stato correttamente imposto dalla legge, la sua qualificazione e la conseguente incidenza nell'*iter* procedimentale è rimetta alla valutazione discrenziale del legislatore, salvo il controllo di legittimità sotto il profilo dell'arbitrarietà o irrazionalità della norma. E certamente non può considerarsi né arbitraria né irrazionale una disposizione che serve a disciplinare, con giustificato rigore, il processo di affrancazione, in modo che sin dal momento iniziale sia adeguatamente tutelata la posizione del creditore e sia nel contempo esclusa l'eventualità del campimento di un'inutile attività processuale.

Non è infine pertinente il richiamo dell'Enel a disposizioni di legge, che variamente disciplinano alcuni oneri connessi alla proposizione delle domande giudiziali, trattandosi di materia riservata, come si è ora detto, alla discrezionalità del legislatore, il quale deve adeguare nei singoli casi il proprio apprezzamento all'istituto considerato, fermo restando il detto limite costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 *del r.d.* 7 *febbraio* 1926, *n.* 426, *sollevata in riferimento agli artt.* 3, 24 *e* 113 *della Costituzione dal tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GREGO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0643

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 14 *febbraio* 1985 *dal Pretore di Senigallia nel procedimento civile vertente tra Rossi Umberto e la Prefettura di Ancona (Reg. ord. n.* 260/1986).

Art. 21, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689: Circolazione stradale - autoveicolo privo della carta di circolazione - regolarizzazione successiva all'infrazione - obbligatorietà della confisca (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

sciogliendo la riserva,

premesso che il distaccamento di Polizia Stradale di Fano ha proceduto in data 14 giugno 1985 al sequestro, ai sensi dell'art. 58 comma ottavo cod. strad., del rimorchio telaio ZA 9 CRA 12 C85 A/36015 di proprietà di Rossi Umberto, sprovvisto della carta di circolazione mai rilasciata; che in applicazione del disposto dell'art. 21 comma terzo legge 24 novembre 1981 n. 689 il Prefetto di Ancona ha disposto, in data 29 ottobre 1985, la confisca del veicolo; che contro detto provvedimento ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, il Rossi con atto depositato il 24 dicembre 1985, chiedendo la revoca della confisca perché operata su veicolo ormai regolarmente immatricolato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Firenze, fin dal 25 giugno 1985, con attribuzione della targa FI-34269 eccependo preliminarmente la illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma terzo legge 24 novembre 1981 n. 689, perché in contrasto con l'art. 3, Costituzione, chiedendo la sospensione del giudizio « in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla eccezione sollevata dal Pretore di Ancona » con ordinanza del 10 aprile 1985 in controversia avente analogo oggetto o comunque di autonomamente sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale;

OSSERVA:

preliminarmente è evidente la rilevanza della pronunzia della Corte Costituzionale sulla decisione della presente controversia in quanto dalla eventuale declaratoria dell'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 21 legge 689/1981, conseguirebbe l'invalidità della confisca ordinata dal Prefetto di Ancona, provvedimento allo stato pienamente legittimo e persino dovuto. Quanto alla fondatezza del dubbio, è sufficiente osservare che, come è già stato rilevato in analoghe ordinanze tra le quali quella già richiamata dal Pretore di Ancona in data 10 aprile 1985, l'obbligatorietà della confisca senza previsione di circostanze particolari, come l'avvenuta immatricolazione del veicolo nel periodo di tempo che intercorre tra il sequestro e la confisca stessa, appare eccessivamente oneroso e discriminatorio se raffrontato alla diversa possibilità prevista (art. 21 comma primo legge 24 novembre 1981 n. 689) per l'ipotesi ben più grave di violazione dell'art. 32 legge 24 dicembre 1969 n. 990.

L'anzidetta disparità di conseguenze giuridiche non sembra essere sorretta da valide motivazioni sul piano logico, né su quello giuridico e rende non manifestamente privo di fondamento il dubbio di illegittimità costituzionale all'art. 21 comma terzo legge 24 novembre 1981 n. 689, per contrasto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 *legge* 11 *marzo* 1953 *n.* 87; *ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità Costituzionale dell'art.* 21 *comma terzo legge* 24 *novembre* 1981 *n.* 689 *per contrasto con l'articolo* 3 *della Costituzione nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo anche nel caso che per il veicolo sia stata rilasciata la carta di immatricolazione anteriormente al provvedimento di confisca;*

Sospende il giudizio in corso;

Manda la Cancelleria per le notifiche prescritte.

Senigallia 14 *febbraio* 1986

Il pretore: CAPEZZA

86C576

Ordinanza emessa il 16 *gennaio* 1986 *dal Tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di Grasso Vincenzo ed altri (Reg. ord. n.* 265/1986).

Artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia, reati commessi entro il 1° ottobre 1983 - sanatoria delle opere abusive mediante oblazione - esclusione della sanatoria per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza:
rilevato che ai sensi dell'art. 44 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 sono sospesi i procedimenti penali aventi per oggetto reati che possono estinguersi in virtù dell'oblazione prevista dagli artt. 31 e segg. (Capo IV della stessa legge);
ritenuto che ai sensi dell'art. 35, settimo comma, e dell'art. 38, secondo comma, della legge n. 47/85 è estinguibile, previo pagamento con le modalità e nei termini prescritti dell'oblazione dovuta, il reato di lottizzazione abusiva previsto dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 come modificato dall'art. 20 L. numero 47/85 soltanto nell'ipotesi delle lottizzazioni abusive realizzate, con esecuzione di opere e non anche nella c.d. lottizzazione abusiva negoziale, caratterizzate dal solo frazionamento e vendita di lotti;

Considerato che la mancata previsione della estinzione, previa oblazione, del reato di lottizzazione abusiva negoziale, che costituisce in ogni caso un « quid minoris » rispetto alla più grave ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che enuncia il principio di uguaglianza tra i cittadini, in quanto condotte ugualmente lesive dallo stesso bene penalmente protetto risultano disciplinate differentemente, prevedendosi l'oblazione, la sanatoria e l'estinzione del reato soltanto per l'ipotesi della lottizzazione abusiva con opere;

Considerato che la questione in ogni caso non è manifestamente infondata e nel presente procedimento penale assume carattere di pregiudizialità e rilevanza, giacché ove anche il reato di lottizzazione abusiva negoziale nella specie contestato fosse compreso nella sanatoria in oggetto, gli imputati potrebbero beneficiare delle cause estintive del reato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87 *dichiara non manifestamente infondata e influente nel presente procedimento penale contro Grasso Vincenzo ed altri, pendente presso questo tribunale di Lucera (N.* 22/85 *app.) la questione di legittimità costituzionale degli artt.* 31, 34, 35, 38 *e* 44 *della legge n.* 47 *del* 28 *febbraio* 1985 *nella parte in cui non è prevista l'applicazione della disciplina contenuta nelle suddette norme per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale in relazione all'art.* 3 *della Costituzione, dispone la sospensione del presente procedimento penale ed il rinvio dello stesso a nuovo ruolo, dispone, altresì, che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per il relativo giudizio, dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Il Presidente: (firma illeggibile)

86C577

Ordinanza emessa il 20 *ottobre* 1983 (*pervenuta alla Corte costituzionale il* 4 *aprile* 1986) *dal Pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di Chiesa Luigi (Reg. ord. n.* 267/1986).

Art. 1, n. 6, della legge prov. Trento 27 dicembre 1982, n. 31: Provincia di Trento - sicurezza pubblica - affittacamere - inapplicabilità degli obblighi previsti dal testo unico di pubblica sicurezza per gli esercizi costituiti da un numero di stanze inferiori a otto (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

letto il verbale di contravvenzione dei Carabinieri in data 22 gennaio 1982, elevato a carico di Chiesa Luigi, proprietario di un immobile situato in Cavalese, per la contravvenzione degli artt. 665 C.P. in relazione all'art. 108 testo unico della legge provvisoria dello Stato;
tenuto conto delle norme di Legge emesse in materia dalla Provincia Autonoma di Trento, alla quale si appella il contravventore nell'istanza prodotta nella fase predibattimentale,

OSSERVA IN DIRITTO

gli artt. 108-109 del testo unico della legge provvisoria dello Stato hanno la natura giuridica di norme penali, trattandosi di disposizioni di Polizia, che fissano precetti, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 665 C.P., che deve ritenersi norma penale in bianco, non solo nell'ultimo comma, ma anche nel primo comma, con il quale sono perseguite attività, che violano precetti fissati in diverse disposizioni di Legge (ad es. art. 108 del testo unico della legge provvisoria dello Stato).

Di conseguenza, fra norma precettiva e norma sanzionatoria intercorre una stretta correlazione, poiché vengono a costituire entrambe le componenti inscindibili di specifiche ipotesi contravvenzionali.

Gli artt. del testo unico delle leggi provvisorie dello Stato sopra richiamati, dunque, quali norme penali, hanno piena efficacia su tutto il territorio nazionale, né possono essere derogate od abrogate da provvedimenti legislativi, provenienti da Autorità che non siano investite del potere di legiferare in materia penale.

Nel caso specifico, la Provincia Autonoma di Trento, pur dotata di potestà normativa, ha l'obbligo giuridico di mantenere l'esplicazione dell'autonomia, entro i limiti fissati dall'art. 8 in relazione all'art. 4 delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige (Gazz. Uff. 301 del 20 novembre 1972) che non prevedono, certo, una potestà normativa in campo penale.

Ciononostante la Legge Prov. 27 dicembre 1982 n. 31, che si aggancia alla precedente Legge Provinciale del 16 novembre 1981 n. 23, ha apportato nell'art. 1 n. 6 un'aggiunta all'art. 15 della precedente Legge 23/81, testé menzionata, che testualmente recita « all'ultimo comma sono aggiunte le frasi — e pertanto non è soggetta agli obblighi previsti dal presente capo e degli artt. 108 e 109 testo unico delle leggi provvisorie dello Stato approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni... ».

E' pacifico che con la predetta norma siano stati abrogati, nell'ambito del territorio provinciale, in relazione a fatti penalmente rilevanti analoghi a quello che interessa, gli artt. 108 e 109 del testo unico delle leggi provvisorie dello Stato, che, per le ragione già estese, debbono considerarsi a tutti gli effetti norme penali, sia pure in relazione a coloro che mettano a disposizione dei turisti non più di otto camere da letto.

Orbene, con l'art. 108, in particolare, il legislatore ha usato una formula alquanto generica e si è astenuto dallo scendere a specificazioni fondate su elementi quantitativi o qualitativi, onde prevenire ad una definizione « dell'affittacamere ».

Il compito di determinare quando ricorra tale attività è stato riservato al giudice, interprete delle specifiche fattispecie, il quale, nell'esercizio di tale funzione interpretativa, non può non tener conto dell'evoluzione dei costumi e delle situazioni concrete che conseguono a nuove esigenze di vita.

In relazione all'attività di affittacamere si è avuto modo di apprezzare con un tranquilante conforto di dati, che, specialmente in zone montane, dove la più ampia durata delle stagioni turistiche favorisce maggiori possibilità di sfruttamento, sono stati investiti capitali in mini-appartamenti che vengono stabilmente tenuti a disposizione di turisti, per periodi più o meno lunghi nel corso dell'anno, con prestazioni accessorie di servizi che non certo ricorrono nelle normali locazioni di immobili, dalle quali si distinguono anche per la concentrazione nel tempo delle singole cessioni dell'immobile e per la ripetitività delle stesse al punto da denotare la conduzione di pubblico esercizio.

Con l'entrata in vigore della norma che si intende impugnare di incostituzionalità (art. 1 Legge Prov. 31/82 in relazione all'art. 15 Legge Prov. 23/81) si è determinata un'ingiustificabile disparità di trattamento nei confronti di coloro che, cittadini dello Stato, operino al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, i quali, pur con il mettere a disposizione degli ospiti esercizi costituiti da un numero di stanze inferiore ad otto, possono essere imputabili, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 665 C.P. in relazione all'art. 108 del testo unico delle leggi provvisorie dello Stato, mentre coloro che si trovano nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, sulla base della norma impugnata, non dovrebbero esserlo.

Orbene, in materia di legittimità costituzionale, il giudizio di rilevanza è preliminare a quello sulla non manifesta infondatezza e quanto al giudizio di rilevanza è indubitabile che la decisione sottoposta all'esame di Codesta Corte debba considerarsi di influenza determinante ed imprescindibile ai fini della valutazione del reato, poiché, ove dovesse escludersi l'incostituzionalità della norma impugnata, cadrebbe inevitabilmente la contravvenzione elevata al Chiesa dai Carabinieri.

Sempre questo Pretore è dell'avviso, poi, che in base alle argomentazioni sopra estese e che qui debbono ritenersi integralmente riproposte, la questione di incostituzionalità dell'art. 1 n. 6 della Legge Provinciale 27 dicembre 1982 n. 31 in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 *legge* 9 *febbraio* 1948 *n.* 1 *e* 23 *legge* 11 *marzo* 1953 *n.* 87, *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.* 1 *n.* 6 *Legge Prov.* 27 *dicembre* 1982 *n.* 31 *con riferimento all'art.* 3 *della Costituzione.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Sospende il presente giudizio fino alla definizione di quello suddetto Costituzionale;

Ordina che a cura della Cancelleria di questa Pretura la presente ordinanza sia notificata all'imputato, nonché al Presidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento e che sia comunicata al Presidente del Consiglio Provinciale di Trento.

Il pretore: TURCO

86C579

Ordinanza emessa il 10 *febbraio* 1986 *dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Collè Enrico ed altri e I.N.A.D.E.L.* (*Reg. ord. n.* 275/1986).

Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299; art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

sciogliendo la riserva che precede,

OSSERVA:

i ricorrenti, tutti ex dipendenti della Regione Valle d'Aosta o di enti locali territoriali della stessa Regione, hanno chiesto la riliquidazione dell'indennità premio servizio loro spettante, computando l'indennità integrativa speciale nella misura vigente al momento del colllocamento a riposo di ognuno di loro, e non nella misura fissa (applicata dall'INADEL) di L. 118.760 mensili;

I ricorrenti, in via subordinata, hanno eccepito la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 4, comma ottavo (rectius, comma nono) della legge n. 297 del 29 maggio 1982, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, qualora detta disposizione fosse stata interpretata nel senso di applicazione limitata ai dipendenti da datori di lavoro privati.

La convenuta I.N.A.D.E.L. ha chiesto il rigetto della domanda ed il rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale con varie argomentazioni.

Questo Pretore ritiene che la questione di costituzionalità sollevata (anche se sotto una diversa prospettiva) non sia manifestamente infondata, ed evidente è la sua rilevanza in questo processo, in quanto la decisione in ordine al diverso computo dell'indennità premio servizio (per quanto attiene alla parte relativa all'indennità integrativa speciale) dipende proprio dalla soluzione interpretativa della norma in questione.

La legge n. 297/82 pone una nuova disciplina in materia di trattamento di fine rapporto ed abroga espressamente (art. 4, comma nono) gli artt. 1 ed 1 bis del decreto legge 1° febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge n. 91/77.

Tale ultima legge prevedeva il cosidetto « blocco » della contingenza al 31 gennaio 1977, anche ai fini del computo in ordine alle indennità di fine lavoro comunque denominate.

Successivamente a tale legge di blocco della contingenza, la legge n. 299 del 7 luglio 1980 aveva stabilito un particolare regime di soggezione alla contribuzione presidenziale rispetto all'indennità integrativa speciale percepita dai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, armonizzandolo con la legge di blocco medesima, e stabilendo (art. 3, secondo comma) il diritto per l'iscritto all'INADEL (ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1983) a percepire l'indennità-premio servizio calcolando la indennità integrativa speciale secondo i nuovi criteri.

Come prima accennato, la legge di blocco della contingenza è stata abrogata dalla legge n. 297/82, ma l'art. 4, comma sesto, della legge medesima afferma che « resta ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici ».

Sicchè resterebbe in vigore la normativa appena sopra richiamata riguardante l'indennità premio servizio dei dipendenti iscritti all'INADEL, che era stata modellata secondo i criteri dettati dalla legge di blocco della contingenza.

In tal modo sembra evidente la disparità di trattamento, ingiustificato, e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Corte Costituzionale, che viene ad instaurarsi tra i dipendenti pubblici e gli altri dipendenti (del settore privato) ai quali la normativa del blocco o congelamento della contingenza, così come configurata dalla legge n. 91/77, non si applica più.

Appare chiaro che la disciplina dettata per i dipendenti iscritti all'INADEL, e di cui alla legge n. 299/80 sopra ricordata, era diretta a regolamentare l'indennità premio servizio in modo equivalente alla disciplina dettata dalla legge n. 91/77 per il trattamento di fine rapporto nel settore privato, oggi non più vigente.

Non sembra, pertanto, ragionevole la sopravvivenza di una disciplina (quella dettata per i dipendenti iscritti all'INADEL) diversa rispetto alla nuova, valevole per la generalità dei dipendenti (del settore privato), atteso che lo stesso legislatore ha considerato in passato le diverse situazioni in questione meritevoli di equivalente regolamentazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 *Cost. e* 23 *legge* 11 *marzo* 1953 *n.* 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 *della legge n.* 299 *del* 7 *luglio* 1980 *e dell'art.* 4 *comma sesto, della legge n.* 297 *del* 29 *maggio* 1982, *in relazione all'art.* 3 *della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Sospende il presente giudizio e ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento nonché alle parti.

Aosta, 10 febbraio 1986

Il Pretore: (*firma illeggibile*)

86C584

Ordinanza emessa il 9 *ottobre* 1985 *dalla Commissione tributaria di* 1° *grado di Biella sul ricorso proposto da Cantele Giancarlo* (*Reg. ord. n.* 276/1986).

Altra ordinanza — di identica motivazione — è stata emessa in pari data dalla stessa Commissione tributaria di 1° *grado di Biella sul ricorso proposto da Gianetti Loredana* (*Reg. ord. n.* 277/1986).

Art. 4, n. 1, legge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599: Imposta locale sui redditi - redditi derivanti dalla attività di agente di commercio - assoggettamento alla imposta pur essendo un reddito derivante da lavoro autonomo (artt. 3 e 53 Cost.).

Ha emesso la seguente ordinanza;

Letti gli atti;

Sentito il rag. Bonino per l'amministrazione finanziaria e il dott. Ezio Manfredi per il contribuente;

Udito il relatore avv. Carlo Boggio;

OSSERVA

Che il ricorrente è partecipe di impresa famigliare esercitante attività di agente di commercio;

Che è pacifico che l'esercizio di detta attività avviene senza impiego di capitali, senza l'ausilio di dipendenti e mediante il lavoro personale dei titolari;

Che il d.P.R. n. 599/1973 (anche a seguito della sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale) esclude dalla tassazione, ai fini ILOR, unicamente i redditi di lavoro subordinato e da lavoro autonomo, includendovi quindi anche quelli derivanti dall'attività di agente di commercio, definita attività di impresa a sensi degli artt. 2082, 2095 e 2195 del Codice civile e art. 51 d.P.R. n. 597/1973 (Cassaz. Sez. I 16 febbraio 1982 n. 952);

Che la parificazione, ai fini ILOR, dell'attività di agente di commercio con quella derivante dall'esercizio di impresa che comportino impiego di capitale e di mezzi in aggiunta all'attività propria dell'imprenditore, appare non rispondere ai criteri di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nonché a quello di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., atteso che da tale parificazione deriva la violazione del principio secondo cui a situazioni diverse deve corrispondere un trattamento tributario disuguale, dovendo attuarsi « la esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza » (Corte cost. sent. n. 120/1972).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 4 *n.* 1) *legge* 9 *ottobre* 1971 *n.* 825 *e* 1, 2° *comma d.P.R.* 29 *settembre* 1973 *n.* 529 *con riferimento agli artt.* 3 *e* 53 *Costituzione.*

Il presidente: (firma illeggibile)

86C585

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»,
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411120860320)

L. 1.800